

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

59.

SITZUNG

24-6-1970

Presidente: BERTORELLE

VI. LEGISLATURA - VI. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Disegno di legge n. 4 :

« Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1963, n. 29, contenente norme sull'ordinamento dei comuni » (rinviato dal Governo).

pag. 3

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 4 :

Änderungen und Ergänzungen zu dem Regionalgesetz Nr. 29 vom 22. Oktober 1963 betreffend Bestimmungen zur Gemeindeordnung » (von der Regierung rückverwiesen).

Seite 3

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.25.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PRUNER (Segretario quest. - P.P.T.T.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 23.6.1970.

PRUNER (Segretario quest. - P.P.T.T.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Si sono scusati per la loro assenza: il cons. Crespi, per motivi di salute; il cons. Posch, per motivi di salute; il cons. v. Fioreschy, per motivi di famiglia; i cons. Gouthier e Nicolussi per impegni del loro mandato.

Riprendiamo ora l'esame articolato del disegno di legge n. 4: **«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1963, n. 29,**

contenente norme sull'ordinamento dei comuni» (rinvia dal Governo in data 31 luglio 1968).

C'è un emendamento modificativo dell'art. 13 presentato dai cons. Nicolodi, Sfondrini, Pasquali e Raffaelli, che dice: « Introdurre un articolo 7 bis a parziale modifica dell'art. 13 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29: "Il sindaco della città di Bolzano può nominare due vice sindaci, appartenenti a gruppi linguistici diversi. In caso di assenza o impedimento del sindaco, lo sostituisce il vice sindaco dell'altro gruppo linguistico" ».

Chi vuole illustrarlo? La parola al cons. Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Nell'ambito del Comune di Bolzano, quando si formano le coalizioni, data la situazione politica e l'appartenenza linguistica dei vari gruppi, qualche volta può capitare che i partiti della coalizione vogliano avere una rappresentatività anche a livello di vertice della Giunta comunale. In questo senso si dovrebbe dare la facoltà al sindaco — poiché in base alla legge vigente è il sindaco che ha la facoltà di nomina del vice sindaco — di nominare, anziché uno, due vice sindaci. Naturalmente, per la prassi che si è sempre seguita

nel dopoguerra a Bolzano, dovrebbe sostituire il sindaco il vice sindaco dell'altro gruppo linguistico. Quindi è tutto qui il problema.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ja, die Südtiroler Volkspartei ist mit diesem Antrag aus grundsätzlichen Erwägungen nicht einverstanden. Ich bin bereit diese in aller Form hier vorzutragen, da aber der Herr Präsident des Regionalausschusses nicht anwesend ist und der Ausschuß usw. nicht vertreten ist, möchte ich vorschlagen, daß wir, bevor wir mit der Diskussion beginnen, diesen Antrag etwas später behandeln können. Ich stelle nur diesen Antrag.

(La S.V.P. non è affatto d'accordo su questo argomento, e ciò propriamente per motivi fondati su principii di massima che sono pronto ad illustrare sotto ogni loro aspetto. Data però l'assenza del signor Presidente della Giunta regionale, vorrei proporre, prima ancora che si dia il via al dibattito, di trattare la questione un po' più tardi.)

PRESIDENTE: Il cons. Benedikter ha chiesto di trattarlo più tardi questo argomento. Lo propone per il pomeriggio o questa mattina, cons. Benedikter?

BENEDIKTER (S.V.P.): Nachmittag bitte!

(Nel pomeriggio, per favore!)

PRESIDENTE: Nel pomeriggio allora, cons. Nicolodi?

NICOLODI (P.S.I.): Va bene.

PRESIDENTE: Va bene, allora nel pomeriggio si incomincia con questo articolo.

Art. 9

Tra gli articoli 14 e 15 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è inserito il seguente nuovo articolo:

« Dimissioni volontarie »

« Le dimissioni volontarie dalle cariche di consigliere, di assessore e di sindaco sono presentate al consiglio comunale.

Se il consiglio respinge le dimissioni o non provvede su di esse entro un mese, il dimissionario può rivolgersi alla Giunta provinciale, la quale prende atto delle dimissioni entro dieci giorni.

Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto ».

Metto in votazione l'art. 9: è approvato all'unanimità.

Art. 10

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio decade inoltre:

a) quando in conseguenza di una modificazione territoriale si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

b) quando il Consiglio comunale abbia perduto la metà dei propri membri e questi non siano stati sostituiti a norma della legge regionale sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

c) quando la modifica del territorio dia luogo a variazioni del numero dei consiglieri assegnati al Comune ».

C'è un emendamento all'art. 10, punto b), presentato dai cons. Benedikter, Lorenzi, Nicolodi, Manica, che dice: « Quando il Consiglio comunale perda per dimissioni o altre cause oltre la metà dei propri membri. In tal caso non si applicano le norme sulla sostituzione previste dalla legge ».

Chi prende la parola per illustrarlo? Nessuno.

Allora metto in votazione l'emendamento all'art. 10: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Metto in votazione l'art. 10 così emendato: è approvato all'unanimità.

Art. 11

Al terzo comma dell'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, vengono stralciate le parole: « . . . essa ha luogo non prima di otto giorni dal deposito della richiesta nella segreteria del Comune ».

Metto in votazione l'art. 11: è approvato all'unanimità.

Art. 11 bis

Il primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco rimane sospeso dalle sue funzioni dalla data di notifica del decreto di citazione sino all'esito del giudizio, qualora sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati previsto dall'articolo 2 del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e per reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso di ufficio che sia punibile con

la pena restrittiva della libertà personale della durata superiore nel minimo ad un anno ».

La parola al cons. Agostini.

AGOSTINI (P.L.I.): Proporrei di mutare il termine « esito del giudizio », signor Presidente, con l'altro, cioè « definizione del giudizio », in quanto qui non è ben chiaro che cosa si intenda per esito.

PRESIDENTE: E' una modifica sostanziale, perciò deve presentare un emendamento.

Ecco un emendamento, all'art. 11 bis, a firma Agostini, Benedikter e Marziani: Anziché mettere « esito del giudizio », si mette « definizione del giudizio ». Si intende, naturalmente, la conclusione di tutto il ciclo dei procedimenti che pongono fine al procedimento giudiziario. Metto in votazione l'emendamento all'art. 11 bis: è approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'art. 11 bis, così modificato: è approvato all'unanimità.

Art. 12

L'articolo 19 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Indennità di carica del sindaco, del vicesindaco e degli assessori ».

« Ai sindaci, vicesindaci, assessori effettivi e supplenti possono essere corrisposte indennità mensili di carica da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:

a) sindaci:

1) Comuni fino a 1.000 abitanti, fino a L. 50.000;

2) Comuni da 1.001 abitanti a 3.000, fino a L. 80.000;

3) *Comuni da 3.001 abitanti a 10.000, fino a L. 130.000;*

4) *Comuni da 10.001 abitanti a 30.000, fino a L. 180.000;*

5) *Comuni da 30.001 abitanti a 50.000, fino a L. 230.000;*

6) *Comuni da 50.001 abitanti a 100.000 (compresi i capoluoghi di provincia), fino a L. 350.000;*

b) *Vice-sindaci:*

1) *Comuni da 3.001 abitanti a 10.000, fino a 50% di quanto assegnato al sindaco;*

2) *Comuni oltre i 10.000 abitanti, fino a 75% di quanto assegnato al sindaco;*

c) *assessori effettivi e supplenti:*

1) *Comuni oltre i 10.000 abitanti, fino a 50% di quanto assegnato al sindaco.*

Il consiglio comunale può deliberare che siano rimborsate, anche in via forfettaria, le spese sostenute dai suoi componenti per la partecipazione alle sedute e la retribuzione lavorativa perduta, in misura non superiore all'indennità assegnata agli assessori ».

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento modificativo a firma Nicolodi, Benedikter e Pasquali: sostituire al punto 6) del primo comma dell'art. 12: « Comuni con oltre 50.000 abitanti fino a 350.000 ».

Poi sostituire il testo della lettera c) del 1° comma, con il seguente: « Assessori effettivi e supplenti: Comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, fino al 30% di quanto assegnato al sindaco; Comuni oltre i 10.000 abitanti fino al 50% di quanto assegnato al Sindaco ».

Dopo il 1° comma, aggiungere il seguente: « per i Comuni con oltre 10.000 abitanti le in-

dennità sopra indicate non potranno essere comunque inferiori al 30% dei limiti previsti dal comma precedente ».

Lo vuole illustrare qualcuno? Nessuno.

Metto in votazione questo emendamento modificativo all'art. 12: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 3 astensioni.

Metto in votazione l'art. 12 così emendato: è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 13

L'articolo 20 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Attribuzioni del consiglio comunale »

« Il consiglio comunale rappresenta la popolazione e ne esprime gli interessi in ordine ai problemi generali e particolari ed allo sviluppo economico e sociale della comunità locale.

Spetta al consiglio comunale in particolare:

1) *Approvare i regolamenti ed i capitoli generali;*

2) *deliberare l'assunzione, la sospensione, salva la disposizione di cui all'articolo 25, n. 11, e la cessazione dal servizio degli impiegati dei Comuni e delle istituzioni comunali;*

3) *approvare il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo;*

4) *deliberare l'alienazione e l'acquisto di mobili, di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, di azioni, le transazioni, costituire servitù, quando il valore superi: per i Comuni fino a 1.000 abitanti lire 500.000; per i Comuni fino a 3.000 abitanti lire 1.500.000; per i Comuni fino a 10.000 abitanti lire 3 milioni; per i Comuni fino a 30.000 abitanti lire 8 milioni; per i Comuni fino a*

50.000 abitanti lire 10 milioni; per i Comuni oltre i 50.000 abitanti lire 15 milioni;

5) deliberare gli impieghi di denaro, i mutui, i prestiti che vincolano il Comune oltre il periodo di carica del consiglio o quando l'ammontare degli stessi superi gli importi di cui al n. 4);

6) deliberare le locazioni, e le conduzioni di immobili di durata superiore ai nove anni;

7) deliberare i lavori pubblici di interesse comunale ed il concorso del Comune all'esecuzione di opere pubbliche, quando il valore superi gli importi di cui al n. 4);

8) deliberare l'emissione di obbligazioni e l'assunzione dei prestiti di cui all'articolo 62 della presente legge;

9) deliberare l'impegno delle spese in conto capitale del bilancio quando l'ammontare superi gli importi di cui al n. 4);

10) deliberare le azioni da promuovere e sostenere in qualsiasi giudizio, salvo il disposto dell'articolo 21, n. 9);

11) deliberare i tributi comunali e le relative tariffe;

12) deliberare gli strumenti urbanistici locali, a norma della legislazione provinciale;

13) deliberare l'assunzione diretta o la concessione dei servizi di interesse generale;

14) deliberare la costituzione o l'adesione a consorzi;

15) eleggere le commissioni ed i componenti di collegi, di spettanza del Comune;

16) eleggere i revisori dei conti del Comune, delle amministrazioni separate, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi tra enti locali;

17) deliberare in ordine a tutte le altre funzioni, che ai Comuni competono in base ai principi costituzionali di autonomia e di decentramento, e in generale a tutti gli affari che investono comunque un interesse della comunità locale e che non rientrano nella competenza della giunta o del sindaco.

Il consiglio non può delegare proprie attribuzioni alla giunta comunale ».

Metto in votazione l'art. 13: è approvato a maggioranza, con 3 astenuti.

Art. 14

L'articolo 21 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Attribuzioni della giunta comunale »

« La giunta è l'organo esecutivo del Comune.

Sono attribuiti alla giunta comunale i seguenti compiti:

1) nominare gli ausiliari ed i salariati del Comune ed adottare ogni altro provvedimento concernente il personale, salvo quanto disposto dall'articolo 20, punto 2), e dall'articolo 25, n. 11, della presente legge;

2) adottare le delibere di attuazione di altre precedenti divenute esecutive, ivi compresa la liquidazione delle spese di parte corrente nei limiti del relativo stanziamento di bilancio;

3) deliberare l'impegno delle spese in conto capitale quando il loro ammontare non superi gli importi di cui al n. 4) dell'articolo 20 e la liquidazione di tutte le spese in conto capitale;

4) deliberare prelevamenti dal fondo di riserva e gli storni da articolo ad articolo nell'ambito dello stesso capitolo;

5) *deliberare sugli oggetti di cui ai n. 4), 5) e 6) dell'articolo 20, quando il valore non superi gli importi e non ecceda la durata in essi indicata;*

6) *accettare lasciti e donazioni, dandone comunicazione al consiglio nella prima successiva seduta;*

7) *approvare i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali;*

8) *stabilire le tariffe dei veicoli adibiti a servizio pubblico;*

9) *deliberare in ordine alle azioni possessorie e a tutte le altre, da promuovere e sostenere in giudizio, che non eccedano la competenza del Pretore;*

10) *deliberare le concessioni di spazi e aree pubbliche;*

11) *deliberare su tutti gli altri affari demandati alla giunta da disposizioni di legge o di regolamento.*

La giunta inoltre:

a) *fissa la data delle riunioni del consiglio, anche su invito del Presidente della Giunta provinciale o su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica e ne predispone l'ordine del giorno salvo quanto disposto all'articolo 25, n. 1;*

b) *predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;*

c) *compie gli studi preparatori degli affari da sottoporre alla deliberazione del consiglio ».*

Metto in votazione l'art. 14: è approvato a maggioranza, con 5 astenuti.

C'è un emendamento aggiuntivo, a firma de Carneri, Virgili, Parolari, Manica, Betta, i

quali propongono il seguente nuovo articolo: « I Comuni sono tenuti, compatibilmente con il regolare svolgimento del lavoro degli uffici, a porre a disposizione dei parlamentari e dei consiglieri regionali, idonei locali nella sede municipale, perché essi possano ricevere il pubblico in esplicazione del loro mandato. I Comuni sono pure tenuti, compatibilmente con le disponibilità, a porre a disposizione dei partiti, sindacati, organizzazioni o associazioni, sale idonee per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni ». .

Chi vuole illustrarlo? La parola al consigliere Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Io penso che l'emendamento sia abbastanza chiaro, nel senso che si vuole in questo modo regolamentare con legge il diritto dei consiglieri regionali di poter ricevere il pubblico dei singoli comuni, durante la settimana, in locali appunto che siano della casa comunale. Già oggi sappiamo che questa cosa avviene, e avviene con una certa regolarità, ma purtroppo, devo anche dire, non per tutte le forze politiche. Noi più volte ci siamo trovati in determinati comuni in cui venivano accolti deputati e consiglieri regionali di altra parte, mentre a noi non era consentito utilizzare le stesse sale e gli stessi locali per svolgere questo tipo di lavoro, che è legato al mandato, quindi che ci è stato conferito dalle popolazioni. Quindi riteniamo, attraverso queste codificazioni, di impedire che ci sia, anche da questo punto di vista, una discriminazione nei confronti delle forze che sono presenti in seno al Consiglio regionale e di consentire a tutte quante di usufruire di uno stesso diritto.

In secondo luogo a noi sembra sia opportuno, proprio per una carenza che abbiamo considerato, che i Comuni della nostra provincia

nei limiti del possibile, mettano a disposizione di partiti, sindacati e associazioni varie, o le sale dei Consigli comunali od altre sale di cui già essi dispongono per manifestazioni pubbliche, in modo che sia consentito in questo senso una maggiore possibilità alla dialettica, al confronto, all'incontro con i cittadini e con le forze politiche sociali dei vari luoghi. I colleghi consiglieri sanno quanta sia la carenza da questo punto di vista nella nostra provincia, e quindi spesso l'unico punto di incontro di queste forze politiche e culturali non può essere che la casa del Municipio, la sala del Consiglio, la saletta di cui dispone il Municipio stesso.

Questi sono i motivi che ci hanno spinto a presentare l'emendamento. Noi riteniamo che esso possa da una parte disciplinare meglio l'uso di questi locali, consentirne l'utilizzazione a tutte quante le forze, codificando quanto avviene, se non per tutti, per una parte delle forze politiche già sono rappresentate nel nostro Consiglio.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Solo per dichiararmi d'accordo con questo emendamento, perché di fatto adesso assistiamo a una discriminazione, in quanto, essendo facoltativo da parte dei Comuni concedere o meno le sale o questa possibilità di colloquio ai Consiglieri regionali o comunque ad esponenti politici, che saranno i senatori e i deputati, si assiste spesso, o direi frequentemente almeno, alla discriminazione fra coloro che hanno il potere e coloro che non lo hanno, sia appartenenti alla maggioranza che alla minoranza. Per eliminare questa discriminazione, noi siamo d'accordo che l'unica cosa è stabilire già con legge la possibilità di poter

avere a disposizione questi locali. Ci si potrà porre la domanda se esistono i locali presso i Comuni, perché ci saranno Comuni che hanno le possibilità e la sala o le sale da mettere a disposizione dei richiedenti, e quelli che non le hanno, però è chiaramente detto, se non erro, nell'emendamento, che si fa questa richiesta, sempre nell'ambito delle possibilità del Comune. Perciò noi siamo perfettamente d'accordo e votiamo questo emendamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Agostini.

AGOSTINI (P.L.I.): Sono d'accordo limitatamente alla prima parte dell'emendamento, là dove si prevede il diritto dei rappresentanti eletti ad usufruire di sale o salette nella sede comunale; non sono d'accordo all'estensione per una questione di principio. Anzitutto i partiti, certi partiti, che hanno certi rappresentanti, possono rappresentare anche interessi al di fuori di quelli che sono i compiti affidati dal partito; in secondo luogo devo notare che, sia i partiti politici come tali, che le organizzazioni sindacali non hanno ancora veste giuridica. Si potrà parlare solo quando, in particolare le organizzazioni sindacali, in ossequio all'art. 39 e 40 della Costituzione, assumeranno una veste giuridica. Fino a quel momento, quanto meno, è opportuno che queste organizzazioni rimangano fuori della sala comunale o della sede comunale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Nel dichiarare l'adesione del gruppo socialista a questo emenda-

mento aggiuntivo, vorrei aggiungere qualche cosa a quello che è già stato detto. Credo che siamo più d'uno ad avere fatto esperienze positive e negative in materia, e avere anche da queste esperienze un orientamento favorevole alla norma che si vuol proporre. Io ho avuto come prime esperienze positive, in un certo senso shockanti per il tempo e per le circostanze nelle quali si sono verificate, il permesso di tenere riunioni in una sala dei comuni della Val di Fiemme, alla quale va dato atto che per questo aspetto è forse stata la pioniera di una certa libertà e di un certo costume di eguaglianza di trattamento nei confronti dei partiti. Dopo ne sono venuti altri. Non è mai successo niente, che io sappia, da quando appunto alcuni comuni hanno aperto la loro sede a riunioni anche dei partiti, in un paese in cui, per quanto i partiti, i sindacati non siano, come ha ricordato il collega Agostini, personalità giuridiche riconosciute, essi hanno tuttavia un riconoscimento di carattere costituzionale e soprattutto un riconoscimento di fatto, come pilastri sui quali si impernia il nostro sistema democratico. D'altra parte le alternative le conosciamo: l'osteria per taluni e l'oratorio parrocchiale per altri, il che sarà più o meno decoroso . . .

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.):
Nell'epoca preconciliale . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Nell'epoca preconciliale i locali non ve li danno più. Dovrete andare all'osteria anche voi, e vedrete che se è piacevole per il dopo riunione, non è molto gradevole per il periodo della riunione, quando può anche accadere di dover condividere il locale o i locali adiacenti con gente che gioca alla morra, in barba alle ordinanze di divieto del

nostro Presidente della Giunta provinciale. Acquista molta più dignità, in sostanza, l'essere in una casa nella quale il rispetto da parte di tutti è istantaneo, spontaneo, sentito in pieno. Esperienza, ripeto, di alcuni comuni, che da qualche tempo hanno aperto la loro sala del Consiglio, compatibilmente, si capisce, con le esigenze del Comune stesso, alle riunioni di partito, alle riunioni di associazioni culturali. Le vogliamo favorire queste cose o le vogliamo favorire soltanto sulla carta? Quali sono le organizzazioni culturali, che sono numerose nei nostri paesi, modeste ma piene di buona volontà, che si possono consentire una sede? Quali sono le associazioni culturali che possono dignitosamente fare le riunioni in una trattoria, per quanto non sia un luogo spregevole, ma per altre cose che non siano le riunioni di carattere politico culturale? Quindi non mi preoccuperei del riconoscimento giuridico. La casa di tutti, e Comune vuol dire casa di tutti, nel senso retta-mente inteso — ovviamente nessuno propone che si vada a portarsene via un pezzettino per ciascuno, a disfare i muri o gli infissi — deve essere casa di tutti, sia pure sotto la responsabilità, la regolamentazione del sindaco.

Un'ultima cosa devo dire: io sono convinto che come molti sindaci hanno deliberatamente e coscientemente e faziosamente negato a taluni o permesso ad altri l'uso delle sale, la maggioranza dei sindaci si è trovata semplicemente nell'imbarazzo, non sapendo se faceva bene o se faceva male, avendo paura di creare un precedente, avendo paura di mettersi più o meno nei guai. Se noi lo mettiamo nella legge come un dovere di carattere generico, evidentemente togliamo agli uni la possibilità di essere faziosi e discriminatori, agli altri il patema di sbagliare, di fare cosa che non va bene. Quindi siamo senz'altro favorevoli.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Gestern haben wir von der gegenüberliegenden Seite eine sehr lebhaftete Rede zur Verteidigung, sagen wir, der Gemeindeautonomie im allgemeinen gehört. Heute wird ein Antrag von derselben Seite befürwortet, der nicht im Sinne der Gemeindeautonomie ist, denn hier verfallen wir in denselben Fehler, den wir noch immer dem Parlament oder dem Staat in die Schuhe schieben, d.h. weswegen wir uns über den Staat beschweren, daß nämlich den Gemeinden am laufenden Band, ohne daß man sich Gedanken macht, Aufgaben, Obliegenheiten, finanzielle Lasten aufgebürdet werden, trotzdem die Gemeinde keine echte Finanzautonomie hat, aufgrund deren sie entweder aus eigenem Ermessen mit entsprechendem Spielraum Steuern vorschreiben kann, oder daß die Gemeinden insgesamt Jahr für Jahr mit dem Staat über einen Finanzausgleich verhandeln können, wie es die Region aufgrund des Art. 60 tut und wie es z.B. in Österreich alle 4 Jahre der Fall ist. Denn das ist ein typischer Fall, wo den Gemeinden eine neue Last aufgebürdet würde, wenn sie dafür sorgen müßten, daß Parteien, Gewerkschaften usw. im Gemeindehaus Platz bekommen, damit sie dort ihre Tätigkeit ausüben und Versammlungen abhalten können. Das stellt ganz klar eine finanzielle Belastung dar, denn es müßten ja die entsprechende Räume ausgebaut und zur Verfügung gestellt werden. Wir sind auch gegen diesen Antrag, weil er dem Grundsatz widerspricht, daß wenn den Gemeinden eine finanzielle Belastung zugemutet wird, die Körperschaften: Staat, Region, welche diese Last vorschreiben, auch den Gemeinden die entsprechenden Mittel zur Verfü-

gung stellen müßten. Ebenso sind wir nicht der Ansicht, daß es bis dato zu den Aufgaben der Gemeinde gehört, dafür zu sorgen, daß Parteien und Gewerkschaften ihre Tätigkeit in der Gemeinde abwickeln können. Ich kann mich erinnern — es dürfte vielleicht 10 Jahre oder mehr her sein —, daß Fanfani, der damals zeitweilig Ministerpräsident war, einen Antrag zur Änderung oder Ergänzung der italienischen Verfassung eingebracht hat, um den Grundsatz einzuführen, daß jegliches Gesetz: Staatsgesetz, Regionalgesetz usw. verfassungswidrig ist, das den Gemeinden irgendetwas, irgendeine neue Aufgabe, eine neue Ausgabe aufbürdet, wenn nicht genau vorgesehen wird, wie die entsprechende finanzielle Last gedeckt werden kann und zwar entweder aus dem Haushalt des Staates oder der Region oder wie immer. Es ist dann nicht zu dieser Änderung gekommen, aber das wäre wünschenswert die Voraussetzung, damit überhaupt neue Lasten den Gemeinden aufgebürdet werden können. Ich habe hier Resolutionen des Südtiroler Gemeindenverbandes, die nicht von heute und nicht von gestern stammen; diese Resolutionen wurden zuletzt am 20. Dezember 1962 im Zusammenhang mit den Verhandlungen der Neunzehner-Kommission gefaßt. Die Gemeinden, die ja gehört worden sind, führen gegenüber der Neunzehner-Kommission darüber Klage, daß sie bereits heute — d.h. damals — mit derart vielen Aufgaben allerart vom Staat her belastet sind; auch von solchen, bei denen sie Räume zur Verfügung stellen müssen, damit eine gewisse Tätigkeit abgewickelt werden kann. Zum Beispiel wird da die Aufgabe der Gemeinde hinsichtlich Gerichtsgebäude, Gefängnis usw. aufgezählt, ebenso wie bei der Volkszählung, den Statistiken, den Schulpatronaten, dem Friedensrichter, der öffentlichen Sicherheit usw. Dort wird gesagt, die Gemeinden sind

mit solchen Aufgaben und Pflichtauslagen derart überlastet, daß gerade dieser Umstand ein wesentlicher Grund dafür ist, weswegen sich die Lokalfinanz heute in einem hoffnungslosen und ausweglosen Zustand befindet. In dieser Resolution verlangen die Südtiroler Gemeinden, daß auch im Wege des neuen Verfassungsgesetzes also im Wege der Vorschläge der Neunzehner-Kommission, die ja zum neuen Verfassungsgesetz führen sollten, in dieser Hinsicht Abhilfe geschaffen werde. Und sie wissen, daß diesbezüglich nur etwas für die Gemeinden der Provinz Bozen herausgekommen ist, daß die Kann-Vorschrift, wonach die Region den Gemeinden Ausgleichsbeiträge geben kann, besonders auf die Mehrauslagen im Zusammenhang mit der Doppelsprachigkeit bezogen wird. Jedoch ist dem anderen Grundsatz, daß die Aufgaben, die bereits im übertragenen Wirkungskreis bestehen und die nicht abgegolten werden, die also nicht als finanzielle Belastungen anerkannt werden, die aber vom Staat oder von der Region her abgegolten werden müßten, noch nicht stattgegeben worden. Ob es im Wege der kommenden Reform der sogenannten Gemeindefinanzen erfolgen wird, das weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls sind wir der Ansicht, daß es nicht angeht, wenn wir jetzt den Gemeinden eine zusätzliche Last, oder eine zusätzliche Ausgabe aufbürden und es ist auch nicht richtig, daß es den Gemeinden als solchen zugemutet werden soll, daß sie dafür Sorge tragen müssen, daß die gesellschaftlichen Kräfte aller Art, — das sind die Parteien, die Gewerkschaften, das sind andere Vereine —, daß also die gesellschaftlichen Kräfte aller Art in den Gemeinden ihre Tätigkeit mit entsprechenden Räumlichkeiten und sonstigen Erleichterungen auf Kosten der Gemeinden ausüben können.

Diese Frage müßte, wenschon, neu ins

Auge gefaßt werden, wenn es zu einer echten Reform der Gemeindefinanz kommt. Wird im Rahmen dieser Reform tatsächlich eine echte Finanzautonomie der Gemeinde geschaffen, dann kann dies nur im Sinne einer Steuerhoheit oder im Sinne einer Finanzausgleichsverhandlung mit dem Staat geschehen.

(Ieri abbiamo udito dall'altra corrente una discussione piuttosto animata, a difesa diciamo così, dell'autonomia comunale in genere. Oggi per contro, viene appoggiata, sempre dalla stessa parte, una proposta non rispecchiantesi certo ai principi della citata autonomia; infatti qui si ricade nello stesso errore per il quale continuiamo poi a recriminare contro il Parlamento o contro lo Stato, e cioè che ai Comuni vengono ininterrottamente e senza ponderazione accollati compiti, obblighi, oneri finanziari ecc., e questo malgrado essi, Comuni, non godano di quella vera autonomia amministrativa in base alla quale poter, entro un adeguato margine, imporre a loro giudizio dei tributi, o di poter annualmente concordare con lo Stato un globale congruaggio come, a norma dell'art. 60, avviene per la Regione e come, per esempio, viene fatto ogni quattro anni in Austria. Suddetta proposta riflette tipicamente il caso in cui i Comuni si troverebbero alle prese con nuovi oneri finanziari, qualora dovessero rendere disponibile nella sede municipale lo spazio, o diciamo, i locali necessari a gruppi politici, associazioni sindacali ecc., per le loro riunioni, o per lo svolgimento delle loro attività. E' chiaro che la sistemazione degli ambienti richiesti comporterebbe per i Comuni un non indifferente aggravio finanziario. Siamo sfavorevoli a tale proposta in quanto in pieno contrasto con quei principi per cui, se da parte di qualche organismo — Stato o Regione che sia — viene prescritto ai Comuni un qualche cosa

che comporti per gli stessi un onere finanziario, gli organismi interessati devono ovviamente anche mettere a disposizione i fondi all'uopo necessari. Tutto sommato, noi riteniamo che non rientri nei compiti del Comune provvedere a che i Partiti o altre Associazioni possano svolgere la propria attività nella sede municipale. Ricordo che circa 10 anni fa, o forse più, l'allora Presidente del Consiglio Fanfani ebbe a presentare una proposta di modifica o di integrazione della Costituzione italiana, volta ad introdurre il principio che qualunque legge — vuoi statale, vuoi regionale — la quale prevedesse un qualche nuovo compito per i Comuni senza la copertura del relativo onere finanziario, fosse da considerarsi anticostituzionale. L'emendamento non c'è stato ma, in ogni caso, non avrebbe rappresentato altro che la premessa atta a consentire l'accollamento di nuovi oneri ai Comuni. Ho qui le risoluzioni del Consorzio Sudtirolese dei Comuni, risalenti non ad oggi né a ieri, ma al 20 dicembre 1962; risoluzioni connesse alle trattative condotte in seno alla Commissione dei 19. I Comuni — ovviamente interpellati — lamentarono sin da allora il fatto di essere chiamati dallo Stato ad assolvere ogni sorta di compiti, ivi compreso quello appunto di dover rendere disponibili, nella sede municipale, locali adeguati allo svolgimento di determinate attività. Fra gli svariati oneri finanziari dei Comuni, troviamo qui citati, per esempio, quelli connessi agli edifici giudiziari, carcerari ecc., nonché quelli relativi ai censimenti, alle statistiche, ai patronati scolastici, al giudice conciliatore, al servizio della sicurezza pubblica e via dicendo. Viene altresì fatto presente come i Comuni fossero talmente oberati da compiti del genere e relativi oneri finanziari, che proprio in tali circostanze di fatto andava ricercato il motivo per cui le finanze locali versavano in una situazione dispe-

rata e senza via d'uscita. Ciò considerato i Comuni sudtirolesi esigevano — sempre nelle citate risoluzioni — che anche in base al nuovo Statuto, ovvero in base alle proposte della Commissione dei 19 volte per l'appunto al conseguimento del nuovo Statuto, si provvedesse adeguatamente in merito. Sappiamo come, al riguardo, ne sia sortito qualcosa solo per i Comuni della provincia di Bolzano e come la norma del « può », stante la quale alla Regione è consentito elargire ai Comuni contributi perequativi, vada intesa con particolare riferimento all'eccedenza spese connessa al bilinguismo. Non è stato però ancora applicato l'altro principio secondo cui per i compiti ormai già fissati nell'ambito delle delegate sfere di competenza, e tuttavia non riconosciuti quali oneri finanziari, dovrebbero per contro venire disposte dallo Stato o dalla Regione equivalenti misure finanziarie. Se peraltro si intendesse provvedere in tal senso con la prossima riforma, quella cosiddetta « dell'economia comunale », ebbene, questo per adesso non lo so proprio. In ogni modo noi siamo dell'avviso che non sia il caso di addossare ai Comuni supplementivi oneri finanziari, e che sia altresì del tutto ingiusto che le forze sociali di ogni tipo — intese come Gruppi politici, Associazioni sindacali ed altri organismi — possano esercitare le proprie attività fruendo degli adeguati locali e di varie altre agevolazioni, il tutto a spese dei Comuni.

Questo problema andrebbe pertanto riesaminato a fondo, a partire, intendo, dalla radice, qualora si dovesse giungere ad una vera riforma nell'ambito dell'economia comunale. In materia, un'autentica autonomia potrà essere conseguita, nel quadro appunto della riforma, solo nel senso e sulla base di aumenti fiscali o di un intervento perequativo da parte dello Stato.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Manica.

MANICA (P.S.I.): Signor Presidente, se c'è qualcuno — e lo dico così in modo di introduzione — che rispetta le idee altrui, pure combattendo per le proprie, quel qualcuno sono io, o per lo meno credo di appartenere alla schiera di coloro che la pensano in questo modo. Ed è proprio per questo che io non posso onestamente accettare l'impostazione data dal collega Benedikter a questa proposta, perché tutta l'argomentazione addotta dal cons. Benedikter, si basa in definitiva sulla considerazione che con l'introduzione di questo nuovo articolo della legge si addossano oneri finanziari suppletivi, oneri finanziari nuovi ai Comuni.

(Interruzione).

MANICA (P.S.I.): ... e all'autonomia comunale, se non vado errato, ma comunque la principale indubbiamente è quella che si addossano oneri finanziari nuovi. Io sono firmatario di quel proposto nuovo articolo, e francamente — chiedo di essere corretto se mi sbaglio — non mi pare che così come è stato formulato esso comporti necessariamente, dico necessariamente, per i Comuni, dei nuovi oneri, perché dice sempre « compatibilmente con la possibilità ». Ora sappiamo benissimo che, specie in taluni Comuni, non ci sono neppure le aule per tenere le riunioni del Consiglio comunale. In situazioni di questo genere non si può certo chiedere al Comune di mettere una sala a disposizione di associazioni, di partiti o di parlamentari. Il mio capogruppo ha abbondantemente illustrato i motivi che stanno alla base di questa richiesta, ed io mi propongo appunto di ribattere questa argomentazione, che non mi pare giusta.

Quanto poi all'altra considerazione, collega Benedikter, di non permettere che venga fatta politica nella sede del Municipio — se non ho capito male, almeno — mi pare che anche questa sia un'affermazione da non accettare, per il semplicissimo motivo che, se nel Comune si fa dell'amministrazione, è chiaro che l'amministrazione non è mai disgiunta dalle questioni di politica rettammente intese. Direi anzi che se i cittadini, le associazioni sindacali, le associazioni politiche trovassero nel Comune anche questo appoggio, vedrebbero nel Comune qualche cosa che veramente diventerebbe un tantino di più la casa di tutti di quello che non sia attualmente.

Ecco perché io ritengo che l'introduzione di questo principio nella legge non solamente non costituisca un onere finanziario per i Comuni, ma un fatto positivo per quanto riguarda i Comuni, come centri di vita democratica, intesa nel senso più ampio della parola.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Avancini.

AVANCINI (P.S.I.): Signor Presidente, mi sembra che il problema sia molto più ridotto di quello che ha voluto qui far apparire il collega Benedikter. Mi pare che l'emendamento sia molto più semplice e non pretenda assolutamente che i Comuni si addossino maggiori oneri per ospitare in una loro sala, modesta o ricca che essa sia, gli eletti dal popolo, coloro che per il loro mandato sono costretti e hanno il dovere di recarsi vicino alla popolazione, di recarsi nei paesi per parlare con la popolazione. Io dico che noi della minoranza, molti di noi sono sempre costretti a ricevere la popolazione all'osteria, con notevole danno anche per la salute personale. Tutti noi abbiamo fat-

to questa esperienza, e se siamo costretti a fare quattro o cinque o sei recapiti in un giorno, è facile dedurre quale danno ne derivi anche per la salute dell'individuo che ha il dovere di recarsi, per il suo mandato, vicino alla popolazione, per ascoltare i bisogni generali ed anche i bisogni particolari. Quindi lo scopo dell'emendamento penso sia proprio quello di dare la possibilità a ciascuno di noi di accedere a quel piccolo ufficio o a quel grande ufficio comunale per poter ricevere la popolazione.

In secondo luogo, quando noi ci dobbiamo recare a fare assemblee di partito, è veramente una cosa penosa. Non molto tempo fa, in un paese del Trentino, io non ho potuto fare la riunione, perché il partito si era dimenticato di avvertire il brigadiere dei carabinieri. E' veramente stata una cosa penosa, una cosa che non capita spesso, che però mi è capitata una quindicina di giorni fa in un paese del Trentino. In quel caso che cosa si deve fare? Si deve litigare col brigadiere dei carabinieri? Si deve telefonare al comandante della Legione di Bolzano? Si smette, non si fa la riunione, però la situazione che si crea nella popolazione, non è una situazione simpatica. Molto probabilmente i colleghi della maggioranza non hanno mai provato, non si sono mai trovati in questa situazione, in quanto hanno altre sale, delle Acli o sale parrocchiali, anche se il Presidente dice « non più ». Guardi, sono in grado proprio di dire che è ancora così. Forse in qualche posto non sarà più, ma in generale la sala parrocchiale è a vostra disposizione, anzi vi si accoglie con una certa pompa. Ma non è che con questo voglia fare della polemica, solo dico che per noi questo non avviene, se non in casi rarissimi. Quelle poche volte che io ho chiesto, credo due volte in tutto, di andare nella sala parrocchiale, ho messo in tale imbarazzo il parroco, che non l'ho più chie-

sto proprio per non metterlo in un imbarazzo così grande, da dover dire di sì ai democristiani e dire di no ai socialisti o ai socialdemocratici.

Pertanto sono favorevole a questo emendamento, proprio per eliminare questi inconvenienti, senza nessuna intenzione di gravare i comuni di ulteriori oneri, anzi proprio assolutamente negando che nello spirito, nella lettera di quanto io intendo approvare, ci sia questo pensiero di gravare i Comuni di ulteriori oneri.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

PASQUALIN (assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): Ritengo che il discorso di oggi si sia fatto proprio perché c'è una sensibilità, da parte di tutti, perché i rappresentanti eletti possano seguire con la maggior facilità possibile quello che è il loro mandato. Da questo punto di vista la Giunta sarebbe favorevole a questa proposta, che è effettivamente un fatto di partecipazione maggiore a quelli che sono gli interessi della comunità, ma d'altra parte riteniamo che esso sia un problema di competenza e quindi, per usare il termine appropriato, di autonomia comunale, per cui si debba dare mandato alle amministrazioni comunali, ai sindaci, di poter deliberare in tale senso. A quello che mi consta, so che alcuni sindaci, che hanno forse maggiore sensibilità, hanno già ritenuto di mettere a disposizione la casa di tutti, come è stata definita, a disposizione di chi l'ha chiesta, per ragioni di carattere pubblico. La Giunta provinciale di Trento ha inviato anche ai Comuni una lettera di sollecitazione, perché nei casi in cui il problema si potesse porre ed esaminare in senso positivo, le sale venis-

sero messe a disposizione di qualsiasi associazione, limitatamente agli scopi per i quali erano chieste. E poi c'è anche il problema sostanziale di tecnica legislativa: la Giunta non ritiene che questo si possa inserire in una legge in modo così preciso, per cui i Comuni siano assolutamente vincolati ad aderire alle richieste che vengono fatte, proprio per le ragioni addotte di autonomia. Per questo noi saremo favorevoli, ad esempio, ad accettare un ordine del giorno che ci venisse proposto in tal senso, e ne faremo poi l'uso più valido per sollecitare i comuni . . .

(Interruzione).

PASQUALIN (assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): Possiamo allora, se non è più oggetto di ordine del giorno, dichiarare di impegnarci per sollecitare, per raccomandare ai Comuni, perché la richiesta, qualora venisse avanzata, venga evasa positivamente.

Per questo motivo, quindi, pur non potendo accettare un articolo che vincoli in assoluto, facciamo senz'altro nostro quello che è lo spirito della discussione, se non è possibile presentare un ordine del giorno, per invitare in tal senso i Comuni.

PRESIDENTE: Metto in votazione la proposta di istituzione di un nuovo articolo: è respinta con 20 voti contrari, 15 favorevoli, 1 astenuto.

Art. 15

Il secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Non possono formare oggetto di delibe-

razione d'urgenza quelle elencate ai n. 1) e 3) del secondo comma dell'articolo 20 e le altre deliberazioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata ».

Nel terzo comma del medesimo articolo, le parole: « . . . trentesimo giorno . . . », sono sostituite con le parole: « . . . sessantesimo giorno . . . ».

Metto in votazione l'art. 15: è approvato a maggioranza, con 3 astenuti.

Art. 16

Al primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, i n. 1), 9) e 10), sono sostituiti con i seguenti:

« 1) dirama gli avvisi di convocazione del consiglio, lo presiede, e, in caso di urgenza, lo convoca indicando nell'avviso lo scopo della riunione;

9) firma i mandati di pagamento assieme al segretario e al ragioniere, ove esiste, con facoltà di delegare la propria firma ad un assessore; dispone i pagamenti sul fondo economato;

10) rilascia stati di famiglia, attestati di notorietà e certificati su quanto risulta dagli atti dell'Ufficio, nonché gli altri atti attribuiti all'amministrazione comunale ».

Metto in votazione l'art. 16: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 17

Il secondo comma dell'articolo 26 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Ove sia accolto il ricorso, il Presidente della Giunta provinciale provvede al rilascio del documento o alle dovute rettifiche, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del ricorso ».

Metto in votazione l'art. 17: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 18

L'articolo 28 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Proposte - Interrogazioni - Mozioni »

« L'iniziativa delle proposte da sottoporre al consiglio comunale spetta al sindaco, alla giunta e ad ogni consigliere.

Le proposte sono iscritte nell'avviso di convocazione secondo l'ordine in cui vengono presentate.

Il consigliere ha diritto di ottenere dall'ufficio comunale, tempestivamente e gratuitamente su richiesta anche verbale, copia delle delibere, dei regolamenti e delle tariffe.

I consiglieri comunali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione in seno al consiglio. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza deve essere data alla prima riunione conseguente alla successiva convocazione del consiglio comunale. Se è richiesta risposta scritta, essa deve essere data entro quindici giorni e comunicata al consiglio nella successiva riunione ».

Metto in votazione l'art. 18: è approvato all'unanimità.

Art. 19

Nel secondo comma dell'articolo 30 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, dopo la parola « . . . domicilio . . . », è inserita la parola « . . . obbligatoriamente . . . ».

Metto in votazione l'art. 19: è approvato all'unanimità.

Art. 20

Il primo comma dell'articolo 31 della leg-

ge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« I consigli comunali non possono deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. Solo in seconda convocazione da indirsi in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano:

a) 22 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 50;

b) 18 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 40;

c) 14 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 30;

d) 9 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 20;

e) 7 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 15 ».

Allo stesso articolo viene aggiunto il seguente quinto comma:

« Le deliberazioni del consiglio devono essere motivate e firmate dal sindaco, da un consigliere e dal segretario; quelle della giunta devono essere firmate dal sindaco, da un assessore e dal segretario ».

All'art. 20 è stato presentato un emendamento, a firma Nicolodi, Pasquali, Benedikter, Avancini: l'ultima parte dell'art. 20 è modificata come segue: Allo stesso articolo viene aggiunto un seguente comma V: « Le deliberazioni devono essere motivate; quelle del consiglio devono essere firmate dal sindaco, da un consigliere e dal segretario; quelle della giunta devono essere firmate dal sindaco, da un assessore e dal segretario ».

La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Per illustrare brevemente la proposta di emendamento. Si tratta di

un emendamento puramente formale. Infatti nel V comma aggiunto dalla commissione all'art. 20, poteva sembrare che solo le deliberazioni del consiglio dovevano essere motivate, e non quelle della giunta. Io ho precisato che tutte le deliberazioni, sia del consiglio che della giunta, devono essere motivate. Il resto è tale e quale.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento ora presentato all'art. 20: è approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'art. 20: è approvato all'unanimità.

Art. 21

L'articolo 32 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Pubblicità delle sedute »

« Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, il consiglio non disponga altrimenti. »

La seduta deve essere dichiarata segreta quando venga prospettata in consiglio la necessità di esprimere giudizi sulle qualità o sulle attitudini di una o più persone.

L'elezione del sindaco, della giunta, dei revisori dei conti, delle commissioni e dei componenti di collegi, nonché la deliberazione del bilancio preventivo, del rendiconto, dei regolamenti e dei capitoli generali, devono essere fatte in seduta pubblica ».

Metto in votazione l'art. 21: è approvato all'unanimità.

Art. 22

L'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Astensione dalle deliberazioni »

I componenti gli organi collegiali del Comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono o verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche al segretario.

La Giunta provinciale accerta le infrazioni alle disposizioni del presente articolo, annulla le deliberazioni e deferisce il segretario all'autorità competente per le sanzioni disciplinari.

Restano salve le eventuali sanzioni in presenza di reato, e resta ferma la decadenza dal mandato stabilita dall'articolo 18, numero 6, della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

Il sindaco e gli assessori non possono presiedere il consiglio comunale quando tratti il conto consuntivo, alla cui gestione hanno partecipato. Il consiglio elegge un presidente temporaneo ».

All'art. 22 sono stati presentati due emendamenti. Primo emendamento, a firma Betta, Agostini, Crespi, Sembenotti: Nella prima parte, quando si dice: « stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza », aggiungere: « o dei quali siano dipendenti ».

Secondo emendamento, dei cons. Sembenotti, Pruner, Betta: aggiungere alle parole: « come pure quando si tratti di interesse proprio », le parole « o di società delle quali sono amministratori ».

La parola al cons. Betta.

BETTA (P.R.I.): Vorrei illustrare il primo emendamento. E' comprensibilissimo lo spirito dell'art. 22, il quale impone ai componenti di organi collegiali del Comune di astenersi quando vengono trattati degli argomenti ai quali potrebbero essere interessati, perché si riferiscono ad amministratori di stabilimenti, ecc., o a stabilimenti soggetti all'amministrazione e vigilanza; quindi, per evitare che ci sia una collusione di interessi tra la persona quale rappresentante del Comune e la persona quale rappresentante di un ente. In questo caso noi abbiamo fatto un'aggiunta, cioè « o dei quali siano dipendenti », perché ci pare logico che questo stesso spirito, col quale dovrebbe essere approntata la delibera, è uguale sia per una persona che appartenga a un ente come amministratore, sia che appartenga a un ente anche come dipendente, forse ancor peggio come dipendente, in quanto sarebbe legato, nel partecipare a questa delibera, da interessi voluti o obbligati. Quindi noi chiediamo che il Consiglio approvi l'emendamento, aggiungendo appunto « o dei quali siano dipendenti ».

PRESIDENTE: Allora metto in votazione questo emendamento: aggiungere le parole « o dei quali siano dipendenti ».

La parola alla Giunta.

PASQUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): La Giunta è d'accordo su quanto propone il cons. Betta.

PRESIDENTE: Metto in votazione il primo emendamento all'art. 22: è approvato a maggioranza, con 2 astenuti.

L'altro emendamento: dopo le parole « si tratti di interesse proprio », aggiungere « o di società delle quali sono amministratori ». Chi vuole illustrarlo? La parola al cons. Betta.

BETTA (P.R.I.): Non ho nulla da dire, in quanto appunto rientra nello stesso spirito con il quale è stato presentato l'altro emendamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ja, ich möchte allgemein oder grundsätzlich sagen, daß es hier um die Regelung der Befangenheit geht, nämlich was geschehen soll, wenn ein Gemeinderat befangen ist, sich befangen fühlt oder befangen fühlen sollte. Die Kommission hat hier im großen und ganzen den Text des Staatsgesetzes wiederhergestellt, denn über den Text des Staatsgesetzes besteht eine umfangreiche Rechtsprechung des Staatsrates, der alles Nähere, alle damit zusammenhängenden und immer neu auftauchenden Fragen in vielen Streitfällen sozusagen schon durchleutet und entschieden hat. Vielleicht sollte eine neue Regelung geschaffen werden, aber wenn dieselbe sowieso im großen und ganzen die gleiche ist, dann sollte man nicht durch irgendwelche geringfügige Änderungen eine Verwirrung hineinbringen. Der Bürger, der Gemeinderat sollen an Hand des Textes wissen, wann tatsächlich die Befangenheit besteht oder nicht besteht, wann sie also als gegeben erachtet wird. Der Text des Artikels ist selbstverständlich viel zu kurz und zu synthetisch. Man kann ihn auch nicht mehr ausführen. Aber an Hand der Rechtsprechung, die aufgrund dieses Textes, des Staatstextes, erflossen ist und die sehr umfangreich ist, kann der Gesetzestext dem Bür-

ger erläutert werden. Wie gesagt, es gibt hier eine ausführliche Rechtsprechung über alle möglichen Sonderfälle. Dazu gehört z.B. die Frage, was macht jemand, der eine Gesellschaft verwaltet, bei der der Gemeinde gegenüber ein Interessenkonflikt entsteht. Hier besteht die Rechtsprechung in dem Sinne, wie das bereits im ersten Satz enthalten ist und zwar dort, wo es heißt: « . . . verso i corpi cui appartengono o verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza . . . », also der « corpo » und der « stabilimento ». Darunter ist auch — und wir sprechen hier vom Staatstext und das ist ein alter Text, in welchem das Wort « società » noch nicht so gebräuchlich war, eine « società » also eine Gesellschaft gemeint. So lautet jedenfalls die Auslegung.

Und ich würde daher beantragen, daß man, es ist sicher auch die Gesellschaft, bzw. der Verwalter einer Gesellschaft darunter gemeint gemäß der Rechtsprechung des Staatsrates, die ich Ihnen da auch bringen könnte. Ich möchte nicht, daß wenn jetzt das Wort « società » eingefügt wird, eine Konfusion entsteht, denn man könnte morgen behaupten: Jawohl die Gesellschaft, die « società » fallen darunter, aber andere ähnliche Körperschaften fallen dann, weil sie nicht extra und ausdrücklich genannt sind, wieder nicht darunter, während hier ein Wort oder zwei Wörter gebraucht wurden, die vom Staatsrat, von der Rechtsprechung als umfassend erachtet worden sind. Also, wenn wir hier etwas Neues hinzufügen, irgendein Detail, dann laufen wir Gefahr, daß dann zwar diese « società » schon berücksichtigt wird, dafür aber andere Dinge im Wege der Auslegung nicht, d.h. wir laufen eine andere Gefahr, daß sich niemand mehr auskennt; erstens die Gemeinderäte, die auf der einen Seite den Text, auf der

anderen Seite die Rechtsprechung haben, wobei es aber geschehen kann, daß die Rechtsprechung dann womöglich nicht mehr gilt, weil hier neue Worte, neue « termini tecnici » eingeführt wurden; zweitens die Gemeindeaufsicht, die um die Rechtssicherheit zu erhalten, sich womöglich an die allgemeine Auslegung halten möchte, wie sie der Staatsrat in so und so viel Sonderfällen, in so und so viel Sonderatbeständen eben durch den Auslegungsweg als eine gewisse Rechtssicherheit geschaffen hat, an die man sich dann halten kann. Daher würde ich ersuchen, daß man hier nicht durch irgendeine Detailergänzung die Rechtsunsicherheit erhöht, nachdem es sowieso nicht leicht ist, sich hier zurecht zu finden und es wohl das Beste sein dürfte, wenn man den Staatstext im großen und ganzen — es sind die Worte Angestellte « dipendenti » dazugekommen, — wenn man also den Staatstext so belassen würde, damit die entsprechende Rechtsprechung eben auch nach wie vor zu Rate gezogen werden kann.

(Quel che vorrei dire, di massima, è che qui si tratta di regolare i casi di legittima suspizione, e cioè di stabilire come procedere allorché un consigliere comunale si trovi o venga a trovarsi in determinate situazioni. La Commissione ha reintegrato nell'insieme il testo della legge nazionale, dato che vi è in merito una ben circostanziata giurisprudenza del Consiglio di Stato nella quale è per così dire illuminatamente chiarito e deciso tutto quanto connesso alle questioni che dovessero via via insorgere nei molti e disparati casi di controversie. Forse si sarebbe dovuto fare un ordinamento ex novo, ma visto invece che nell'insieme è rimasto pressoché immutato, non si dovrebbe renderlo farraginoso apportandovi una qualche futile modifica. Il cittadino, il consigliere comunale devono

sapere, testo alla mano, quando si tratta di *suspicio* e quando no, quando insomma la legittima *suspicio* è data per scontata. Il testo dell'articolo è ovviamente troppo breve e sintetizzato, né si può renderlo più specifico. La dettagliata giurisprudenza del Consiglio di Stato, nella quale sono contemplati tutti i possibili casi di non ordinaria amministrazione, consente al cittadino una illuminata interpretazione del testo di legge. E nei casi straordinari, speciali, rientra anche il punto: come deve procedere chi amministri una società nel cui ambito insorgano conflitti d'interesse nei confronti del Comune. A tal riguardo la giurisprudenza nazionale si richiama al senso ed alla forma già espressa nel primo paragrafo ove è detto: « . . . verso i corpi cui appartengono o verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza . . . », dunque « corpo » e « stabilimento ». E' sottinteso in questo — stiamo parlando, si sa, del testo della legge nazionale, vale a dire di un vecchio testo — nel quale è fatto poco o niente uso della parola « società », è sottinteso, dicevo, il termine « società ».

Io direi dunque che, stante la giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'interpretazione del succitato paragrafo sia da intendersi anche nel senso di « società », nella fattispecie di « amministratore di una società ». Non vorrei che introducendolo ora, questo termine « società », avesse a crearsi della confusione, che magari in un domani si giungesse ad affermare: allora, se la « società » rientra nell'articolo di legge perché specificatamente menzionata, va da sé che altre organizzazioni del genere non menzionate, ne restano escluse, il che cozza contro la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale ha considerato quel paio di termini qui usati sufficientemente indicativi ai fini dell'applicabilità legislativa. Dunque, aggiungendo qualcosa,

un qualsiasi dettaglio, corriamo il rischio che venga, sì, tenuto conto del termine « società », ma che per l'appunto sul piano interpretativo non si tenga poi conto di altre cose; in parole povere corriamo il pericolo che nessuno ci si raccapizzi più; in primo luogo i consiglieri comunali i quali, da un lato devono vedersela con il testo di legge e dall'altro con la giurisprudenza nazionale, mentre può magari capitare che quest'ultima venga invalidata causa l'introduzione di nuove parole, di nuovi « termini tecnici ». In secondo luogo l'organo comunale di vigilanza, desideroso di adeguarsi alla generale interpretazione della giurisprudenza nazionale, quale cioè formulata dal Consiglio di Stato per un X numero di casi o stati di fatto straordinari, al fine appunto di offrire una certa sicurezza di diritto cui potersi attenere. Pregherei pertanto di non voler aumentare, attraverso qualche dettaglio integrativo, l'incertezza interpretativa del testo, visto che è comune già abbastanza difficile raccappezzarsi; la miglior cosa sarebbe quindi che questo testo della legge nazionale — cui si è aggiunto il termine « dipendenti » — restasse, nel suo insieme, assolutamente invariato, onde poterci, come sempre, adeguatamente conformare alla relativa giurisprudenza.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Solo per qualche chiarimento. Ho sentito dal collega Benedikter che questo è esattamente il testo nazionale; se è così, forse la giurisprudenza sarà abbastanza consolidata e potrà darci dei chiarimenti. Però finora questo non era successo e la giurisprudenza, a un articolo diverso che non sia esattamente quello nazionale, non è appli-

cabile. Leggendo l'articolo, per quanto riguarda la prima parte, si parla di « corpi cui appartengono », però si parla specificatamente di « liti o contabilità ». Nella seconda parte invece, quando si parla di interesse proprio, non sono specificati i corpi, si dice solo « di interesse proprio e degli altri », senza dire che uno deve allontanarsi dall'aula, anche quando si parli di interessi di società nelle quali il consigliere è amministratore. Infatti so che sono già successi dei casi, e di fronte a questi casi l'autorità provinciale non ha saputo dare un chiaro indirizzo. L'esempio classico è questo: quando si tratta di interesse — non di liti, perché nel caso di liti è pacifico che uno deve allontanarsi — il consigliere, che è contemporaneamente consigliere della società, deve allontanarsi? Per esempio, quando si tratti di contributi da darsi a questa determinata società, è sorto il dubbio se è giusto che il consigliere sia presente in aula o se debba allontanarsi.

Non mi sembra che dalla giurisprudenza nazionale questo risulti. Comunque se lei sostiene che è già chiaro . . .

(Interruzione).

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Non lo so, comunque io insisto per inserire questa dizione nell'articolo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte schon bitten, daß man auch den Artikel — ich glaube, es ist Artikel 18 der regionalen Gemeindevahlordnung — mitberücksichtigt, Herr Kollege Sembenotti, in welchem es heißt,

daß eine Nichtwählbarkeit im nachhinein entstehen kann, falls sie beschlossen wird und der Betreffende sich an diesem Beschluß beteiligt. Also das Mandat des Gemeinderates verfällt, wenn es sich um Beiträge an Gesellschaften, an Körperschaften usw. handelt, die er verwaltet oder an denen er interessiert ist. Also es ist nicht nur dieser Artikel hier, der in Betracht gezogen werden muß, sondern auch, wie ich glaube der Artikel 18 der Gemeindevahlordnung.

Ich bitte, auch den zu berücksichtigen!

(Pregherei, collega Sembenotti, di voler tenere in considerazione anche quello che credo sia l'art. 18 della legge regionale sui diritti elettorali nell'ambito dell'Ordinamento dei Comuni, articolo nel quale è detto che può subentrare una causa di ineleggibilità qualora l'interessato partecipi alla deliberazione. Dunque, il mandato dall'ufficio di consigliere comunale decade allorché si tratta di contributi a società, corporazioni etc., da lui amministrare od alle quali sia comunque interessato. Pertanto non è solo questo l'articolo di cui dover tenere conto, bensì, come credo, anche l'articolo 18 sulla legge elettorale nell'ambito dell'Ordinamento dei Comuni.

Prego ancora di tenerlo parimenti in considerazione.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

PASQUALIN (assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): Noi siamo d'accordo con le affermazioni fatte dal cons. Betta e dal cons. Sembenotti per quanto riguarda l'emendamento predisposto, però riteniamo che sia già implicito nel testo della Commissione questo fatto, e

pertanto, anche per preoccupazione di un eventuale rinvio, di eventuali osservazioni su questa base, la Giunta si dichiara contraria a questo secondo emendamento.

PRESIDENTE: Metto in votazione il secondo emendamento: è respinto a maggioranza.

C'è un altro emendamento, a firma Nicolodi, Betta e Sfondrini: al 1° comma, dopo la parola « parenti » aggiungere « affini ».

C'è bisogno di illustrarlo? La parola al cons. Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Gli affini non possono sedere nello stesso Consiglio comunale, perché la legge elettorale prevede questa incompatibilità. Non vedo perché la stessa incompatibilità nel conflitto di interessi non debba esistere anche fra gli affini, se esiste fra i parenti. Cioè se è interessato mio fratello a una certa operazione comunale, non posso votare, se è interessato mio suocero, mio cognato, posso votare. Quindi per coerenza anche con la legge elettorale, o togliamo l'uno o mettiamo anche l'altro.

PRESIDENTE: La parola al cons. Betta.

BETTA (P.R.I.): Per una correzione di forma. Noi abbiamo detto di mettere « affini » dopo la parola « parenti »; sarebbe giusto dire: dopo la parola « parenti fino al 4° grado », altrimenti risulta; « parenti od affini fino al 4° grado », che non ha senso.

PRESIDENTE: La parola alla Giunta.

PASQUALIN (assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): La Giunta accetta l'emendamento proposto, precisando, peraltro, che bisognerebbe aggiungere: « affini al 2° grado ».

PRESIDENTE: Allora l'emendamento suona: « parenti fino al 4° grado o affini fino al 2° grado ».

Chi è d'accordo su questo? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich weiß nicht, wie sich das mit dem was nachher folgt vereinbaren läßt, d.h. mit den Daten und dann mit der Aufnahme bzw. mit der Vergebung von Stellen. Was nachher, gilt dann auch für die Verschwägerten; der Gatte gehört ja wohl zu den Verschwägerten ersten Grades. Was dann die Verleihung von Stellen betrifft, frage ich mich, ob die dann auch für die im Schwägerschaftsverhältnis stehenden gilt, oder wie ist das? . . .

(Unterbrechung).

BENEDIKTER (S.V.P.): . . . Das müßte schon geklärt werden. Da entsteht dann nachher eine Streitfrage. Es muß also bitte überlegt werden!

(Non so proprio come questo emendamento possa conciliarsi con quanto appresso, vale a dire con i dati e quindi con le assunzioni, nella fattispecie con il conferimento dei posti. Le susseguenti disposizioni si estenderebbero dunque anche ai parenti; il coniuge rientra nella parentela di 1° grado, no? Per quanto concerne l'assegnazione di impieghi, mi chie-

do se anche in questo caso la validità si estenda anche al parentado, oppure com'è la faccenda? . . .

(Interruzione).

BENEDIKTER (S.V.P.): Ciò va davvero chiarito onde evitare controversie, e prego pertanto di vagliare bene la questione.)

PRESIDENTE: Il testo della legge in vigore parla di « liti, interessi di parenti o affini fino al 4° grado », quindi mette nella stessa posizione parenti e affini, per quanto riguarda il grado di parentela e di affinità . . .

(Interruzione).

PRESIDENTE: Ripetiamo la formula che c'era prima, allora?

(Interruzioni varie).

PRESIDENTE: Allora ripetiamo la stessa formula dell'art. 33, se il Consiglio è d'accordo. Su quello non possiamo sbagliare. La formula dell'art. 33 in vigore, l'ho letta adesso e dice: « Lo stesso divieto vale per la partecipazione alle deliberazioni riguardanti liti o interessi di parenti o affini fino al 4° grado o del coniuge ». Allora potremmo mettere: « come pure quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al 4° grado o del coniuge » . . .

(Interruzioni).

PRESIDENTE: No? Non va bene? E allora presentate un altro emendamento.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ja bitte, es ist ein Abänderungsvorschlag eingebracht worden, der die Verschwägerten betrifft. Er beinhaltet aber nicht, daß man das, was die Kommission vorgeschlagen hat, radikal ändert, nicht wahr? Es möge also derjenige, der den Antrag eingebracht hat, erklären, wie er das gemeint hat, denn die Kommission hat z.B. hinzugefügt, was im bisherigen Text nicht enthalten war, nämlich, die Verleihung von Stellen an Verwandte. Assessor Pasqualin hat erklärt, daß der Ausschuß bereit wäre, diese Änderung anzunehmen, jedoch nur bis zum zweiten Grad der Verschwägerten, nicht wahr? Also es muß eben koordiniert werden.

(E' stato dunque presentato un emendamento concernente i vincoli di parentela. In esso non è detto però che quanto proposto dalla Commissione abbia a mutare radicalmente, non è vero? Voglia quindi, chi ha presentato la proposta di modifica, chiarire il proprio intendimento, dandosi che la Commissione ha aggiunto, per esempio, quanto finora non contemplato dal testo di legge, e cioè l'attribuzione di incarichi ed impieghi ai parenti. L'assessore Pasqualin ha dichiarato essere la Commissione disposta ad accettare il citato emendamento, limitatamente però alle parentele di 2° grado, no? La questione necessita pertanto di un coordinamento orientativo.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Quello che vale per i parenti, vale anche per gli affini. Se non posso conferire a una mia nipote un incarico, per-

ché sono consigliere o assessore, non lo posso fare neanche per mia cognata. Quindi questo deve essere lo spirito, poi come viene coordinato non me ne importa. Ma che valga non soltanto per la linea dei parenti, ma valga anche per gli affini, perché altrimenti c'è sempre la via di uscita. Mi pare che se la legge elettorale è così precisa, nel senso che gli affini non possono sedere tutti e due nello stesso Consiglio comunale, lo stesso deve valere per l'attribuzione degli incarichi o degli impieghi od altre cose. Questo dico. Per me l'affine vale quanto il parente.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Agostini.

AGOSTINI (P.L.I.): Io proporrei, signor Presidente, di rinviare la questione alla Commissione, per una definizione. Essa potrebbe riunirsi prima della seduta del pomeriggio, anche in seduta informale, se non proprio in seduta formale, perché non penso che in questa sede si possa trovare una via d'uscita. Io rivolgo a lei la proposta e al Presidente della Commissione.

PRESIDENTE: C'è una proposta del cons. Agostini di sospendere la trattazione di questo art. 22 per chiarimenti e di deferirlo alla Commissione. Io direi di discutere un po' tra i membri della Commissione e gli uffici, per chiarire.

Se non ci sono osservazioni, proseguo con gli altri articoli e rimane sospeso questo art. 22, che riprenderemo nel pomeriggio.

La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Vorrei che mi si spiegasse che cosa significa « o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono o verso gli stabilimenti ». Non ho mica capito il concetto. « Deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono . . . ». Che vuol dire? Direbbe quel comico della televisione, Montesano. Che vuol dire?

(Interruzioni varie).

MITOLO (M.S.I.): Ma no, ereditiamo una volta tanto dalla nostra legge regionale che non usava questa locuzione, perché la legge dello Stato ho detto che non può far testo, qualche volta, in materia di lingua italiana, con tutto il rispetto.

(Interruzioni varie).

MITOLO (M.S.I.): Appunto, no? Quando vi riunite per esaminare gli emendamenti, vedete di correggere anche questa formulazione, questa locuzione.

PRESIDENTE: La Giunta cosa dice?

(Interruzioni varie).

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

PASQUALIN (assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): Vorrei dire che esaminiamo subito la parte formale e sostanziale del testo dell'articolo, e se facciamo in tempo ancora prima del-

le 12.30 lo rivediamo, altrimenti lo riprendiamo nel pomeriggio, dopo averlo esaminato.

(Interruzioni varie).

PRESIDENTE: Sì, va bene. Allora l'articolo 22 lo lasciamo in sospeso e lo tratteremo nel pomeriggio.

Art. 23

Al primo comma dell'articolo 34 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, prima delle parole: « Ha facoltà . . . », inserire le parole: « A tale scopo . . . ».

Metto in votazione l'art. 23: è approvato all'unanimità.

Art. 23 bis

I primi due commi dell'articolo 36 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:

« I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano. Votano a scrutinio segreto se la seduta è stata dichiarata segreta ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 della presente legge e quando venga fatta richiesta da almeno un quinto dei presenti.

La deliberazione si intende adottata quando i voti favorevoli prevalgono sui voti contrari, salvo che la legge prescriva una maggioranza qualificata ».

Metto in votazione l'art. 23 bis: è approvato all'unanimità.

Art. 24

Nell'articolo 37 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, nel titolo e nel primo comma le parole: « . . . verbali delle delibe-

razioni . . . », sono sostituite con le parole « . . . verbali delle sedute . . . ».

Nel secondo comma del medesimo articolo, le parole: « . . . può contenere soltanto il dispositivo . . . », sono sostituite con le parole: « . . . deve contenere soltanto il dispositivo . . . ».

Nel terzo comma le parole: « I verbali del consiglio sono firmati . . . », sono sostituite con le parole: « I verbali delle sedute del consiglio sono firmati . . . ».

Metto in votazione l'art. 24: è approvato all'unanimità.

Art. 25

Il terzo comma dell'articolo 38 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è soppresso.

La parola al cons. Betta.

BETTA (P.R.I.): Volevo chiedere alla Giunta il perché di questa soppressione. Grazie.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

PASQUALIN (assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): Il motivo per cui è stato soppresso è che l'oggetto è meglio indicato nell'art. 25 bis. La sostanza è stata riportata nell'articolo successivo.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'articolo 25: è approvato all'unanimità.

Art. 25 bis

L'articolo 39 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« *Deliberazioni di modifica e revoca di quelle precedenti* »

« *E' ammessa la modificazione e la revoca di una deliberazione da parte dell'organo che l'ha assunta, sempreché siano rispettati i limiti di competenza fissati agli articoli 20 e 21 della presente legge e della modificazione o della revoca sia fatta esplicita menzione nella deliberazione* ».

Metto in votazione l'art. 25 bis: è approvato all'unanimità.

Art. 26

Nel primo comma dell'articolo 40 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: « *I regolamenti comunali dopo il controllo della Giunta provinciale entrano in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi. Il bilancio ed i regolamenti durante la pubblicazione della relativa delibera restano depositati nella segreteria del Comune a disposizione del pubblico . . .* », sono sostituite con le parole: « *Le deliberazioni concernenti i punti 1) e 3) del secondo comma dell'articolo 20, dopo il controllo della Giunta provinciale, sono pubblicati per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'albo. I regolamenti, i capitolati generali, il rendiconto, il bilancio preventivo e le sue variazioni, durante la pubblicazione della relativa delibera restano depositati nella segreteria del Comune a disposizione del pubblico. I regolamenti entrano in vigore col giorno successivo all'ultimo di pubblicazione* ».

Metto in votazione l'art. 26: è approvato all'unanimità.

Art. 27

Il secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« *Il messo è autorizzato a notificare gli atti del Comune per i quali non siano prescritte speciali formalità, nonché atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche, che ne facciano richiesta, salvo rimborso della spesa. I referti del messo fanno fede fino a querela di falso* ».

Metto in votazione l'art. 27: è approvato all'unanimità.

All'art. 28 ci sono degli emendamenti, perciò sospendiamo la seduta, anche per i chiarimenti necessari per l'art. 22. Riprenderemo nel pomeriggio alle ore 15 precise.

(Ore 12.10).

Ore 15.15.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Art. 28

Nel primo comma dell'articolo 44 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: « *. . . alla Giunta provinciale che ne accusa ricevuta . . .* », vengono sostituite con le parole: « *. . . alla Giunta provinciale. L'Ufficio vigilanza enti locali della Provincia ne accusa ricevuta* ».

Nel terzo comma dello stesso articolo, le parole: « *. . . per il riesame di un atto amministrativo. La Giunta ne accusa ricevuta.* », vengono sostituite con le parole: « *. . . per il riesame di una deliberazione. L'Ufficio vigilanza enti locali della Provincia ne accusa ricevuta* ».

Nel quarto comma dello stesso articolo, dopo le parole: « Le deliberazioni diventano esecutive anche prima che sia decorso tale termine . . . », sono aggiunte le parole: « . . . purché sia decorso quello di pubblicazione . . . ».

All'art. 28 c'è un emendamento proposto dai cons. Pasquali, Benedikter, Nicolodi e Avancini: sostituire il 1° comma con il seguente: « Nel primo comma dell'art. 44 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: ". . . alla Giunta provinciale che ne accusa ricevuta" vengono sostituite con le parole: ". . . all'amministrazione della Provincia che ne accusa ricevuta" ».

Poi c'è un altro emendamento: sostituire al primo periodo del 4° comma: « Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità diventano esecutive decorsi venti giorni dalla data ». Questo emendamento è firmato Pasquali, Benedikter e Finato.

Chi vuole illustrare questi emendamenti? La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Anche questi emendamenti vanno riportati al contesto dei termini previsti per il controllo di legittimità e di merito. Si è voluto mettere le Giunte provinciali nelle condizioni di adottare i provvedimenti definitivi entro un termine ultimo di 60 giorni. Il termine ultimo di 60 giorni vale per quei provvedimenti che abbisognano di un parere obbligatorio da parte di un organo tecnico, sia esso il Comitato tecnico provinciale, per esempio, come il Comitato urbanistico provinciale. Risulta chiaro che il termine diventa perentorio, e questo per mettere nelle condizioni i Comuni di provvedere alla realizzazione dei relativi provvedimenti con quella tempestività di cui di solito hanno bisogno. Ora risultava e risulta, da talune indicazioni for-

nite dagli uffici delle stesse Giunte provinciali, che vi sono anche dei provvedimenti per i quali può essere chiesto un parere non obbligatorio. Il termine di 15 giorni può essere considerato, a questo proposito, troppo breve; e allora si ritiene opportuno, anziché stabilire una discrezionalità a favore della Giunta provinciale nel caso di consultazione non obbligatoria ma necessaria, stabilire un termine particolare per questo e addirittura aumentare di cinque giorni i termini della legittimità dei 15, prevedendo che in questo modo si debba costringere gli uffici a provvedervi. Un giudizio complessivo di questo ci induce a pensare che i termini stabiliti in questo modo sono notevolmente restrittivi rispetto ai precedenti, ed evidentemente che le Giunte provinciali dovranno attrezzarsi e organizzarsi anche in maniera tale da tener conto di questa limitatezza di tempo. Ciò comunque riteniamo necessario, perché abbiamo anche assistito in casi precedenti, soprattutto per quanto riguarda l'esame dei progetti tecnici, che lo studio e il successivo parere da parte dei comitati, ha fatto in modo che tali progetti rimanessero giacenti dei mesi presso le Giunte provinciali. In questo modo si è cercato di contemperare tutti questi casi, però stabilendo il termine entro il quale la deliberazione diventa definitivamente esecutiva.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Sono contrario a questo emendamento, pur comprendendo che per il controllo di merito bisogna sentire comitati, ecc., ma i 15 giorni debbono essere sufficienti per gli uffici, per fare questo controllo. Altrimenti noi paralizziamo veramente la

macchina del Comune, perché aumentiamo da una parte, aumentiamo dall'altra, tiriamo da quell'altra, mentre io sono per snellire le pratiche, e specialmente in questo caso dove si tratta di un puro e semplice controllo di legittimità. Quindi io sarei per mantenere i 15 giorni.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Il problema fondamentale è rappresentato dal controllo di legittimità, per affermare il quale, però, è talvolta opportuno, da parte della Giunta provinciale, consultare, non solo l'organo a cui la legge fa riferimento, che in questo caso sarebbe obbligatorio, ma consultare proprio, anche nel caso della legittimità, l'ufficio, semplicemente l'ufficio. Ecco, per esempio: quando si tratta di una certa operazione che un comune può fare in riferimento ad un programma di fabbricazione o ad un piano regolatore, per cui la Giunta, l'ufficio in quanto tale, deve consultare l'ufficio urbanistico, perché ai fini della legittimità è opportuno che senta anche questo, si è constatato che i 15 giorni sono troppo pochi. Questo ci è stato fatto rilevare soprattutto da parte della Giunta provinciale di Trento, la quale ha dimostrato una certa preoccupazione. Possiamo dire di più: che la Giunta Provinciale di Trento aveva proposto un termine anche più ampio di questo, cioè aveva proposto una discrezionalità anche maggiore, ma a noi è sembrato sufficiente questo, pur comprendendo che costringiamo gli uffici ad un certo lavoro. A me preme far rilevare che, nel complesso, tanto gli emendamenti, quanto il testo della legge, la nuova norma stabilita, mette le Giunte provinciali nelle condizioni di prov-

vedere entro termini ben precisi, al di là dei quali, anche quando sia obbligatoria la consultazione dell'ufficio, il visto di esecutività scritto, stampato, non si può andare. Se pensiamo a quello che avveniva prima, quando numerosi provvedimenti, che riguardavano soprattutto opere pubbliche, si trascinavano per esigenze varie presso gli uffici anche per dei mesi, vediamo veramente che nel complesso noi abbiamo messo nelle condizioni le Giunte provinciali di stabilire, entro questi 60 giorni, un termine assolutamente definitivo.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento che porta da 15 a 20 giorni il termine per il controllo di legittimità: è approvato a maggioranza, con 4 astenuti.

Metto in votazione l'altro emendamento, che sostituisce le parole: « alla Giunta provinciale », con le parole: « all'amministrazione della Provincia »: è approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'art. 28: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

Art. 29

Nel primo comma dell'articolo 46 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, dopo le parole: « ... da un funzionario delegato ... », sono aggiunte le parole: « ... appartenente all'Ufficio di vigilanza enti locali della Provincia ... ».

Metto in votazione l'art. 29: è approvato all'unanimità.

Art. 30

L'articolo 47 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Termini speciali »

« I termini di cui agli articoli 44 e 45

sono portati a sessanta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e dei regolamenti, o quando per l'esercizio del controllo la legge prescrive l'audizione di un organo tecnico. Il termine è portato a novanta giorni per le deliberazioni di approvazione dei bilanci deficitari per i quali vengano chieste integrazioni ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 34. In ogni caso, decorsi tali termini, le relative deliberazioni diventano esecutive ».

Metto in votazione l'art. 30: è approvato all'unanimità.

Art. 31

Il primo comma dell'articolo 49 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Nelle materie oggetto della presente legge e delle norme regionali sui conti consuntivi e sulla finanza locale, nonché in tutte le altre materie rientranti nella competenza legislativa della Regione e delle Province di Trento e Bolzano, tutti i poteri di vigilanza e di controllo previsti dalle disposizioni vigenti da qualsiasi autorità e sotto qualsiasi forma esercitati, ivi comprese le omologazioni ed i consensi preventivi, sono soppressi e sostituiti dai poteri di controllo delle Giunte provinciali, di cui al presente Titolo ».

Metto in votazione l'art. 31: è approvato all'unanimità.

Art. 32

Nel secondo comma dell'articolo 54 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: « . . . in particolare il ricavo . . . », sono sostituite con le parole: « . . . il ricavo proveniente dalla trasformazione del patrimonio . . . »; e le parole: « . . . per spese straordi-

narie », sono sostituite con le parole: « . . . per spese in conto capitale ».

Metto in votazione l'art. 32: è approvato all'unanimità.

Art. 33

Nel quarto comma dell'articolo 55 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: « . . . entro due mesi . . . », sono sostituite con le parole: « . . . entro sei mesi . . . ».

Metto in votazione l'art. 33: è approvato a maggioranza, con 1 voto contrario.

Art. 34

L'articolo 57 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Asta pubblica, licitazione, trattativa privata »

« I contratti del Comune che riguardano alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere, devono di regola essere preceduti da pubblici incanti. E' consentita la licitazione privata quando si tratti:

A) Per i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 15.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 3 milioni ed il Comune non resti obbligato oltre cinque anni;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, se il canone annuo non superi le lire 1.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

B) Per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 8.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente

le lire 2 milioni ed il Comune non resti vincolato oltre cinque anni;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, se il canone annuo non superi le lire 1.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

C) Per i Comuni con popolazione fino ai 10.000 abitanti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 3 milioni;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 1 milione ed il Comune non resti obbligato oltre cinque anni;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, se il canone annuo non superi le lire 500 mila e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

E' consentita la trattativa privata quando i valori sono inferiori alla metà di quelli indicati al comma precedente. La licitazione e la trattativa privata non sono ammesse se per lo stesso oggetto vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassano i limiti di valore stabiliti.

Quando sia andata deserta l'asta è consentita la licitazione o la trattativa privata, purché le condizioni del contratto non subiscano variazioni in danno del Comune.

Oltre ai casi contemplati dai commi precedenti, il Comune può deliberare la licitazione o la trattativa privata allorché ricorrano circostanze eccezionali e ne risulti evidente la necessità e la convenienza.

Quando si tratta di lavori pubblici, l'invito alla licitazione privata è esteso ad almeno tre ditte.

La deliberazione è sottoposta al controllo di merito ».

All'art. 34 c'è una proposta che va esami-

nata per primo, perché vuole abrogare tutto l'art. 34 nel testo della Commissione ed è firmato dai cons. de Carneri, Parolari, Pruner.

C'è poi un emendamento firmato dai cons. Benedikter, Pasquali e Marziani, che dice: « L'art. 34 è sostituito dal seguente »:

L'articolo 57 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Asta pubblica, licitazione, trattativa privata »

« I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, a meno che, per particolari ragioni, non si ritenga preferibile la licitazione privata.

L'ente può procedere a trattativa privata:

1) quando gli incanti o le licitazioni siano andati deserti, o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserti;

2) quando si tratti dell'acquisto di cose, che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi o ad uffici dell'ente;

4) quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed all'interesse che esso è destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente;

5) quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze la deliberazione è adottata dal consiglio o dalla giunta col voto favorevole dei due terzi dei votanti nell'ambito dei valori di competenza rispettivamente del consiglio comunale o della giunta come previsti dall'articolo 20, punto 4).

Le deliberazioni aventi per oggetto con-

tratti da stipulare a trattativa privata sono sottoposte al controllo di merito ».

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte sagen, es ist hier bei der Neufassung dieser Abänderung aus Versehen der Satz ausgelassen worden, der hier hineingehört: « Quando si tratta di lavori pubblici l'invito alla licitazione privata è esteso ad almeno 3 ditte ». Den braucht es; der müßte noch vom früheren Text hinein; nicht wahr? . . .

Unterbrechung.

BENEDIKTER (S.V.P.): . . . Una svista, no questa!

(Mi sembra che nella nuova versione di questo emendamento sia stata inavvertitamente tralasciata la frase: « Quando si tratta di lavori pubblici l'invito alla licitazione privata è esteso ad almeno tre ditte », frase che, già figurante nel precedente testo, deve essere riportata anche in questo, non è vero?)

Interruzione.

BENEDIKTER (S.V.P.): . . . Una svista, no questa!)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Penso di dovermi riferire a talune considerazioni svolte in sede di

discussione generale, dove avevamo indicato talune condizioni e talune situazioni nell'ambito delle decisioni da adottare in sede di consiglio comunale, dove la trattativa privata diventava un fatto necessario. Diciamo subito che i primi quattro punti si riferiscono fondamentalmente, anzi sono presi dalla legge della Regione Friuli - Venezia Giulia. Cioè qui è stabilito che tutti i contratti, alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti, devono essere di regola preceduti da pubblici incanti, a meno che, per particolari motivate ragioni, non si ritenga preferibile la licitazione privata. Quindi la condizione generale è quella del pubblico incanto o della licitazione privata. Licitazione privata, che comporta la scelta di un certo numero di ditte, e, come prima è stato specificato ed è stato dimenticato nell'emendamento — ma per me è implicito che ci si doveva riferire al vecchio testo della legge — devono essere almeno tre le ditte invitate alla licitazione privata. E' inutile illustrare questa parte, mi pare che sia abbastanza ovvia. Alla licitazione privata, di regola, si ricorre per quanto riguarda l'appalto di lavori pubblici. E credo che nessuno dubiti della opportunità della licitazione privata, non del pubblico incanto, della licitazione privata, nel caso di lavori pubblici, in quanto è opportuno, pur dovendo l'amministrazione essere sempre disponibile ad allargare quanto più possibile il numero delle ditte da invitare, che queste godano della fiducia delle amministrazioni. Quindi la regola generale è questa. L'ente può procedere a trattativa privata: sono specificati quei casi entro i quali la trattativa privata diventa necessaria, diventa veramente necessaria, e vediamo perché.

« Quando gli impianti e le licitazioni siano andati deserti ». Quando io provvedo ad un lavoro pubblico e la licitazione per questo lavoro pubblico è andata deserta o quando ci siano

fondate prove per ritenere che, ove si sperimentasse, andrebbe deserta.

« Quando si tratti dell'acquisto di cose che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici del grado di perfezione richiesti, o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte ». Anche questo può capitare, nell'ambito di una amministrazione comunale, per cui fare la licitazione privata, invitando il maggior numero di ditte, non avrebbe senso. Questo può avvenire, e avviene molto spesso, per esempio, quando si deve acquistare un determinato apparecchio. Mi ricordo il caso di un Comune che doveva acquistare un apparecchio per pulire le strade, con una certa apparecchiatura che spazzasse e levasse il ghiaccio, e c'era una sola ditta che lo poteva fornire. Questo per andare a un caso limite. Vi possono essere casi più limitati, evidentemente.

« Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi o ad uffici dell'ente ». A me servono quei locali, perché sono in quella determinata posizione e hanno quelle determinate caratteristiche che sono utili alla funzionalità per la quale io richiedo quei locali.

Quarto caso: « Quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed all'interesse che esso è destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente ». Io devo acquistare il terreno per una scuola che il piano regolatore prevede solo in quel determinato posto, ovvero acquistare il terreno che mi serve per l'ampliamento del cimitero che è lì, o del macello civico o per acquistare un qualche cosa, la cui destinazione è già vincolata da un precedente atto, e che non è nella mia discrezionalità di operare.

Sono questi quattro casi tipici che rappresentano il 90% — lo diciamo in base a quella che è l'esperienza personale nostra, ma anche in

base ad una consultazione a livello di tutela, di vigilanza dei Comuni — dei casi che rendono evidente non la opportunità, ma la necessità di ricorrere alla trattativa privata.

La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia dice inoltre: « quando ricorrano altre eccezionali e speciali circostanze ». E questo, come abbiamo già avuto occasione di rilevare, è un punto che non ci soddisfa, ovviamente, perché quando ricorrono altre eccezionali e speciali circostanze, vuol dire fare tutto quello che si vuole, praticamente, inventare la eccezionalità della circostanza, quando non ricorrano i primi quattro casi. Ed è stato a questo punto che nell'emendamento proposto abbiamo indicato la maggioranza dei due terzi, dove veramente la discrezionalità dell'ente può avvenire. Ripetiamo: nei precedenti quattro casi la discrezionalità non esiste più, diventa una necessità ricorrere a quel metodo di trattativa; in quest'ultimo caso esistono eccezionali e speciali circostanze. Cosa può avvenire in questo caso? Ecco, anche qui, abbiamo cercato di fare riferimento alle esigenze pratiche o a quello che avviene solitamente nelle amministrazioni comunali, per esempio quando si tratta di appalto di un servizio pubblico, fatto estremamente delicato, estremamente importante: per esempio l'appalto del servizio di nettezza urbana, l'appalto del servizio di imposte di consumo. Non è un caso previsto nei precedenti quattro e in questo caso si pretende la maggioranza dei due terzi, secondo quel principio che è stato anche qui sollecitato e che riconosciamo valido in queste condizioni.

In conclusione, a me sembra che accogliendo questa proposta si tenga conto veramente della obiettività e della realtà della situazione. Ripetiamo che sono quattro i casi entro i quali non diventa più ragione di opportunità ma di necessità ricorrere alla trattativa privata; quan-

do ricorrano eccezionali circostanze si ricorre e si deve ricorrere alla maggioranza dei due terzi.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Tanas.

TANAS (P.S.U.): Noi, signor Presidente, dobbiamo constatare, che questo emendamento, nuovo art. 34 della legge che abbiamo in discussione, è presentato dalla maggioranza, ed era quello che avevamo auspicato in discussione generale, cioè una revisione di tutto l'articolo, che tenesse conto di quelle che sono le esigenze moderne dei Comuni e nello stesso tempo di quello che è il compito delle minoranze nei consigli comunali. Quindi, in linea di massima, noi siamo favorevoli al nuovo art. 34, e siamo anche favorevoli alla procedura della trattativa privata, nei quattro casi elencati dall'articolo stesso ed illustrati or ora dal cons. Pasquali, uno dei firmatari dell'emendamento, dell'articolo nuovo. Noi sappiamo che il Friuli - Venezia Giulia ha fatto un articolo analogo al nostro, e questo è stato uno dei motivi per cui l'abbiamo analizzato subito con una certa tranquillità, perché il nostro gruppo l'aveva già approvato in quella sede. L'unica perplessità che noi abbiamo, consiste nell'ultimo capoverso dell'articolo stesso, cioè « quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, le delibere vengono adottate con voto favorevole dei due terzi ». Noi socialdemocratici desideriamo sapere chi sarà a determinare che le circostanze sono speciali ed eccezionali. E' la Giunta comunale? E' il Consiglio comunale? Allora mettiamolo, signori. Noi saremmo propensi a dare questo mandato al Consiglio comunale. Sia il Consiglio comunale che dice: questa è una circostanza non contemplata dai punti 1), 2), 3), 4), ed è anche una

circostanza eccezionale. Perché altrimenti avremmo dovuto dire: « negli altri casi le delibere sono adottate dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi ».

Quindi ecco che noi, ai proponenti e alla Giunta, se lo accetta, chiederemmo di voler precisare a chi è data la facoltà di dire quali sono le circostanze eccezionali e speciali per cui è richiesta la maggioranza dei due terzi. Noi proponiamo che questa facoltà sia data logicamente al Consiglio comunale. Allora, se avremo questa precisazione, ci possiamo dichiarare soddisfatti del nuovo art. 34, proposto dai firmatari dell'emendamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Nun zu der vom Abgeordneten Tanas aufgeworfenen Frage. Es ist klar, daß, um auf diesen freien Verhandlungsweg überzugehen, das zuständige Gemeindeorgan sich darauf berufen muß, daß besondere, außerordentliche Umstände aufscheinen; ich meine *das zuständige Gemeindeorgan* und nicht das Aufsichtsorgan. Je nach Wert der Sache im Sinne des Art. 20 kann das der Ausschuß oder der Gemeinderat sein d.h. dort, wo der Ausschuß bis zu gewissen Wertgrenzen zuständig ist, soll es der Ausschuß dann mit Zweidrittelmehrheit beschließen, dort wo der Gemeinderat zuständig ist, muß es der Gemeinderat mit Zweidrittelmehrheit beschließen. Ich muß sagen, für uns, der Südtiroler Volkspartei, ist diese Zweidrittelmehrheit etwas Unnatürliches an sich, denn wir haben gesehen, daß eine solche Zweidrittelmehrheit in der gesamten italienischen Gemeindegesetzgebung nirgends vorgeschrieben ist, auch nicht für viel wichtigere Angelegenheiten. Es ist daher für uns etwas

außerhalb der Norm, aber wir wären damit einverstanden, damit wir uns auf diese Weise auf einem Kompromißweg über diese Fassung einigen. Jedoch muß es von uns aus klar sein, daß diese Zweidrittelmehrheit auf das zuständige Gemeindeorgan bezogen wird, das für diesen Beschluß zuständig ist und das, wenn es auf die private Verhandlung, auf die freie Verhandlung übergehen will eben mit dieser Mehrheit beschließen muß, aber nicht so, daß sich die Zuständigkeit dann vom Gemeindeausschuß auf den Gemeinderat verschiebt. Der Gemeindeausschuß soll dort zuständig bleiben wo er gemäß Art. 20 eben zuständig ist. Innerhalb dieser Wertgrenzen soll es beim Gemeindeausschuß bleiben, jedoch eben mit dieser qualifizierten Mehrheit, die, wie gesagt, in der gesamten Gemeindegesetzgebung *einzig dasteht*.

(Ed ora la questione sollevata dal consigliere Tanas. E' chiaro che per procedere alla trattativa privata, il competente organo comunale deve richiamarsi all'eventualità di situazioni particolari, straordinarie; per organo competente intendo ovviamente quello esecutivo e non quello di vigilanza. A seconda poi dell'importanza dell'argomento, a sensi dell'art. 20, la trattativa spetterà alla Giunta oppure al Consiglio comunale, vale a dire che per quanto rientra nelle competenze della Giunta sarà questa a deliberare, con i due terzi della maggioranza, ed ove la competenza sia del Consiglio delibererà esso, sempre con i due terzi della maggioranza. A tal proposito devo dire che per noi della S.V.P. questa faccenda dei due terzi di maggioranza suona, di per sé, un po' strana perché nulla del genere è previsto nell'ambito della legislazione italiana dei Comuni, neppure per questioni assai più importanti. Va da sé, quindi, che per noi tale procedura esula un po' dalla norma, ma potremmo anche accettarla al

fine di raggiungere, in via di compromesso, l'accordo su questa formulazione. Per conto nostro deve essere comunque ben chiaro questo: vada pure che questa deliberazione debba essere adottata dal competente organo comunale col voto dei due terzi di maggioranza, e che volendo passare alla trattativa privata la deliberazione dovrà poggiare sempre sul citato voto di maggioranza, tuttavia assolutamente non nel senso anche di un trasferimento della competenza dalla Giunta al Consiglio comunale. La Giunta comunale dovrà quindi operare entro quei limiti di competenza fissati all'art. 20, ferma restando s'intende quella prescritta norma dei due terzi di maggioranza che, nella complessiva legislazione comunale, appare peraltro unica nel suo genere.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere de Carneri.

de CARNERI (P.C.I.): Assieme ad altri colleghi anche di altri gruppi, abbiamo presentato già due giorni or sono un emendamento, il quale ha la finalità di abrogare gli emendamenti che sono stati approvati dalla II Commissione affari generali circa questo punto. La nostra proposta era ed è quindi quella di non apportare variazione alcuna al testo attualmente vigente, al testo attualmente e giuridicamente in vigore, proprio perché riteniamo la deroga al principio dell'asta pubblica, o in subordine alla licitazione privata, come una eccezione, la quale va mantenuta nell'alveo più stretto, la quale quindi deve apparire e deve sostanzialmente essere veramente una deroga eccezionale a una norma, a un principio, che è un principio generale. Questa deroga, questa eccezione è già contenuta nell'articolo della legge sull'ordinamento dei Comuni, attualmente e giuridica-

mente vigente. L'emendamento che era stato approvato in sede di Commissione, in sostanza sfonda, allarga in una maniera indeterminata questi determinati margini, questi determinati limiti, entro i quali sarebbe ammissibile una deroga al principio. Fin dall'inizio, già in sede di Commissione — e io quale appartenente alla Commissione ho fatto una energica protesta al riguardo, facendo mettere a verbale — ho considerato il nuovo testo della Commissione come una lesione di determinati principi fondamentali e nello stesso tempo anche come una lesione altrettanto grave di quei diritti della minoranza, che in norme eccezionali come questa devono giocare un ruolo determinante e decisivo. La formulazione che viene proposta ora con l'emendamento in aula, che purtroppo non abbiamo sotto gli occhi — e un emendamento che ha fatto giostrare il Consiglio regionale per più e più volte anche nella scorsa legislatura è opportuno che i consiglieri lo abbiano sotto gli occhi — comunque da quello che abbiamo potuto constatare, dalla lettura data dal Presidente e da una breve occhiata che abbiamo dato al testo, sembra che esso voglia percorrere una strada intermedia tra la norma vigente e l'emendamento inserito nel testo della Commissione, cioè un tentativo di equilibrare le due opposte tesi. Ora evidentemente se noi dobbiamo dare un giudizio, in base alle nostre opinioni, circa questo articolo, possiamo solamente dire che ci sembra meno peggiore di quello che è il testo della Commissione, quale ci è stato proposto. Ma non possiamo parlare di migliore. Cioè siamo al di sotto, a nostro giudizio, di quei limiti che dovrebbero essere invalicabili e che sono segnati proprio dalla legge vigente. Quindi la nostra posizione, riservandoci di intervenire ulteriormente, anche nel corso di discussioni su questo emendamento, la nostra posizione quale è? La nostra posizione è quella di insistere

sull'emendamento da noi presentato e richiedere quindi che rimanga il testo vigente; testo vigente che evidentemente era stato a suo tempo accolto e accettato quanto meno dalla D.C., non so se dalla S.V.P., ma comunque era stato accettato, ed era stato considerato come una forma di garanzia politica, affinché il consiglio comunale non esulasse dalle linee fondamentali che devono presiedere il suo operare, se non con il conforto appunto di una maggioranza qualificata e se non quindi sotto una forma di controllo politico, quale può essere dato appunto dalla esistenza di minoranze nel Consiglio comunale e dal potere sostanziale di veto che queste minoranze potrebbero esercitare in ordine a queste deliberazioni. Quindi la nostra posizione è quella di insistere, affinché si rimanga nel testo della legge attuale.

Sull'emendamento avanzato attualmente e che viene ora discusso, dobbiamo, oltre che dare un giudizio complessivamente negativo, anche se meno negativo del testo della Commissione, dobbiamo dire altre cose. Dobbiamo dire che quelle formule piuttosto fumose, con le quali non si delineano con chiarezza i limiti in cui un'azione può essere esercitata, sono sempre da guardarsi con un certo sospetto. Ad esempio, quando si afferma — mi pare che sia nel 1° comma — che è ammessa la trattativa privata o quando le aste siano andate deserte, o quando si abbia fondato sospetto che esse vadano deserte, allora, signori, tagliamo tutti e due e mettiamo chiaramente che a un certo punto la maggioranza fa quello che vuole, perché il fondato sospetto che l'asta vada deserta è veramente sempre qualcosa di aereo e di indeterminabile con concretezza. O le aste si fanno e se vanno deserte si ricorre all'altro principio, c'è una logica nella cosa, ma quando a un certo punto si ipotizza l'uno e l'altro caso e si dà quindi la facoltà di spaziare su tutti e due senza

limiti, allora veramente è una cosa che ricade sempre nel vecchio gioco di attribuire alla maggioranza dei poteri indeterminati ed estremamente ampi.

Ecco quindi brevemente la posizione del nostro gruppo in ordine a questa questione. Diciamo subito che il voto contrario che abbiamo espresso in Commissione sul disegno di legge, è per buona parte motivato proprio da questo art. 53, che riteniamo un elemento veramente determinante in ordine a un giudizio politico che si può esplicitare. La questione investe tutta l'attività concreta, tutta l'attività che esula dall'ordinaria amministrazione che un Comune può fare. E il ricorso alla trattativa privata in limiti veramente così elastici e così inesistenti quasi, quali quelli delineati sia nell'una che nell'altra ipotesi dell'articolo, è una cosa che noi non possiamo assolutamente approvare. Ripeto che è anche un gesto di sfiducia nei confronti delle minoranze politiche di tutti i colori che sono presenti nei vari consigli comunali, poiché presupponiamo che, essendo state elette anche esse dalla popolazione, abbiano a cuore gli interessi della popolazione; quindi un eventuale loro no circa il ricorso alla trattativa privata, dovrebbe sottintendere che effettivamente ci sono ragioni di sospetto in ordine al ricorso a questa forma eccezionale di operare da parte dell'ente pubblico.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Su una questione di procedura. Io non sapevo di questo emendamento presentato negli scorsi giorni, in cui si dice: « emendamento soppressivo dell'art. 34 ». Se così è, deve avere la precedenza assoluta su qualsiasi altro emendamento, perché è inutile

che discutiamo sulle modifiche, oppure sulla soppressione una volta che abbiamo proceduto a modifiche, quindi ci sia stato un determinato schieramento in aula. Quindi io vorrei pregarla se è possibile, partire . . .

PRESIDENTE: No, no, l'ho letto per primo e ho detto che ha la precedenza, essendo abrogativo.

VIRGILI (P.C.I.): Ecco, mi pare allora che è su quello che si deve discutere e procedere, poi arrivare successivamente alla presentazione e alla discussione dell'emendamento Pascuali.

PRESIDENTE: Sì, la discussione si può svolgere su entrambi. Evidentemente poi la votazione avviene prima di uno, poi dell'altro. Ad ogni modo io non ho nessuna difficoltà a mettere subito in votazione questo emendamento. E' perché, essendo quest'altro emendamento presentato di recente e desiderando alcuni consiglieri esaminarselo, ne ho fatto fare alcune copie fotografiche . . .

(Interruzione).

PRESIDENTE: No, no, stanno facendole adesso . . .

(Interruzione).

PRESIDENTE: Sospendiamo cinque minuti la seduta.

La seduta riprende.

I signori consiglieri hanno visto il testo di quell'emendamento?

La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): D'intesa fra i proponenti, proponiamo di cancellare, nel 1° punto: « o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserti ». Rimarrebbe solo: « quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti », in modo da non determinare due alternative, due ipotesi, e solamente una, vale a dire: « quando l'esperimento va deserto ».

PRESIDENTE: Togliere tutto quanto da « a meno che . . . ».

AGOSTINI (P.L.I.): Anche quello sarebbe da togliere, signor Presidente, sa!

PRESIDENTE: Sì, sì: « o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserti » . . .

(Interruzioni varie).

PRESIDENTE: Per il resto va bene. Poi si è aggiunta ancora la dizione: « quando si tratta di lavori pubblici l'invito alla licitazione privata è esteso ad almeno tre ditte ».

Va bene così? Lo posso mettere in votazione?

A questo punto non c'è più nessun chiarimento da fare su questo lungo emendamento.

Allora metto in votazione prima l'emendamento abrogativo presentato dai cons. Parolari,

Betta, de Carneri, Pruner: abrogare l'art. 34 nel testo della Commissione: è respinto con 21 voti contrari e 6 favorevoli.

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dai cons. Pasquali e Benedikter: è approvato a maggioranza (23 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti).

Art. 35

Il primo comma dell'articolo 58 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche del Comune e degli altri enti ed istituti locali di cui all'articolo 43, deve essere sentito il parere in linea tecnica ed economica a norma della legge regionale ».

Nel secondo comma del medesimo articolo, sono soppresse le parole: « . . . a norma del comma precedente . . . ».

Metto in votazione l'art. 35: è approvato a maggioranza, con 4 astenuti.

Art. 36

Nel terzo comma dell'articolo 59 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, dopo le parole: « . . . della giunta comunale . . . », aggiungere le parole: « . . . e, per gli altri enti, dell'organo esecutivo corrispondente ».

Metto in votazione l'art. 36: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 37

Nel primo comma dell'articolo 60 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: « . . . a maggioranza . . . », sono sostituite con le parole: « . . . con voto favorevole della maggioranza . . . ».

Metto in votazione l'art. 37: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 38

Nel primo comma dell'articolo 61 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: « . . . per spese straordinarie a sensi dell'articolo 66 . . . », sono sostituite con le parole: « . . . per spese in conto capitale . . . ».

Metto in votazione l'art. 38: è approvato all'unanimità.

L'art. 39 è soppresso dalla Commissione.

C'è un emendamento, a firma Pasquali, Nicolodi, Benedikter e Avancini: ripristinare l'art. 39 nel seguente testo:

Nell'articolo 63, lettera c), della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sono aggiunte le parole: « e relativa addizionale provinciale ».

Nel medesimo articolo sono aggiunte le seguenti lettere:

« g) addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;

h) contributi permanenti a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato ».

Metto in votazione questo emendamento: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 40

Nel primo comma dell'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: « . . . distinte in ordinarie e straordinarie », sono soppresse.

Il secondo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

« E' vietato il finanziamento delle spese correnti con le entrate "una tantum" e quelle provenienti dall'alienazione di beni patrimoniali e da trasferimenti di capitali ».

Metto in votazione l'art. 40: è approvato all'unanimità.

C'è un emendamento, a firma Pruner, Parolari, Sembenotti e de Carneri: dopo il II comma dell'art. 65, aggiungere un nuovo comma: « Il bilancio di previsione, per essere approvato, deve ottenere i voti favorevoli della metà più uno dei consiglieri assegnati ».

La parola al cons. Pruner.

PRUNER (Segretario quest. - P.P.T.T.): Abbiamo presentato questo emendamento, proprio per responsabilizzare maggiormente i consiglieri comunali su un documento di particolare importanza, come quello del bilancio. Non è una delibera normale, ordinaria, ma è l'approvazione di tutta una politica, di tutta un'amministrazione per un esercizio finanziario, l'approvazione del bilancio. Quindi abbiamo ritenuto di non dover permettere che si giochi al ribasso su un documento di tale portata. Per questa ragione abbiamo pensato di apportare questo emendamento, con la clausola che il bilancio, per essere approvato, deve ottenere i voti favorevoli di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune. In altri termini, con la legge che abbiamo approvato, che si sta approvando, il bilancio verrebbe approvato con una forza troppo esigua; per esempio, in un Consiglio composto da venti consiglieri, verrebbe approvato un importante documento come quello del bilancio anche con 6 voti. Con l'emendamento invece si prevede che questo documento, per essere approvato e avere una validità, abbia 11 voti, nel caso esemplificato di un Consiglio comunale di venti consiglieri.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ja, ich bin auch der Ansicht, daß der Haushalt eines der wichtigsten Akte, eines der wichtigsten Beschlüsse ist, die der Gemeinderat fassen kann. Dasselbe gilt für den Provinzhaushalt und ebenso für den Regionalhaushalt. Ich glaube, die sind genauso wichtig auf ihrer Ebene, wie für Provinz und Region. Auch dort haben wir keine qualifizierte Mehrheit, keine besondere also die absolute Mehrheit vorgeschrieben. Und wenn man rein nach der Wichtigkeit gehen und mit dem vergleichen müßte, wo eben eine Zweidrittelmehrheit vorgeschrieben worden ist, um also den freien Verhandlungsweg zu beschreiten, dann müßte man eigentlich der Wichtigkeit nach hier eine Zweidrittelmehrheit vorschreiben. Ich glaube, wir kommen dadurch ad absurdum, denn man müßte sagen, daß alle wichtigen oder gleich wichtigen Dinge, zum Beispiel die Beschlußfassung über den Bebauungsplan oder das Bauprogramm der Gemeinde, doch gleich wichtig wie der Haushalt sind und deshalb mit einer qualifizierten Mehrheit gefaßt werden müßten; man müßte also das Ganze revidieren und sehen, welches die wahrhaft grundlegenden Beschlüsse sind, die der Gemeinderat gemäß Artikel 20 fassen muß. Das sind zum Beispiel die gesamte Personalordnung, die Ordnung der Ämter und die Organisation der Gemeinde. Ebenso wichtig sind, wie gesagt, der Bebauungsplan und das Bauprogramm; oder, wenn die Gemeinde durch Aufnahme von Darlehen mit einem gewissen Betrag und mit einer Laufzeit von zum Beispiel mehr als neun Jahren sich verpflichten muß, ferner, wenn sie einen öffentlichen Dienst übernimmt, der die Gemeinde dann auf immer belastet und der unabsehbare finanzielle Lasten mit sich bringen kann. Alle diese Beschlüsse müßten dann wie der Haushalt mit qualifizierter Mehrheit gefaßt werden. Also müßte man das Ganze neu überprüfen und

aufziehen, d.h. die wesentlichen Beschlüsse aber nicht nur der Haushalt müßten mit qualifizierter Mehrheit gefaßt werden. Deswegen bin ich der Ansicht, daß wir nicht den Haushalt hier herauspicken sollen, um ihn mit einer qualifizierten Mehrheit zu versehen, sondern die Sache ein anderes Mal etwas umfassender oder grundsätzlicher aufwerfen, um es etwas anders zu regeln.

(Già, anche a parer mio la deliberazione sul bilancio è per il Consiglio comunale una delle più importanti. Ritengo che nel proprio ambito il bilancio comunale abbia lo stesso valore del bilancio provinciale e di quello regionale. Comunque, neppure in questo caso è prescritta una maggioranza qualificata, o meglio, la maggioranza assoluta. Volendo considerare la questione puramente sotto il profilo dell'importanza e raffrontarla a quei casi per i quali, nel quadro della trattativa privata, è prescritta una maggioranza di due terzi, si dovrebbe, sempre valutativamente parlando, prescrivere anche per questo caso la maggioranza di due terzi. Penso, parlando per assurdo, che ciò ci condurrebbe a che tutte le cose sostanzialmente importanti quali, ad esempio, la deliberazione sul piano regolatore o sul programma comunale edilizio senz'altro paragonabili, come importanza, alla deliberazione sul bilancio, potessero venire deliberate solo con la maggioranza assoluta. Si dovrebbe, in altre parole, riesaminare il tutto e vedere quali siano veramente quelle essenziali deliberazioni cui dover procedere a norma dell'art. 20. Tanto per fare degli esempi, posso citare il complessivo ordinamento del personale, l'ordinamento degli uffici e l'organizzazione municipale. Altrettanto importanti sono, come già detto, il piano regolatore ed il programma edilizio; oppure allorché il Comune, accendendo un mutuo, debba impegnarsi in ordine di un

determinato importo e di una scadenza superiore per esempio a nove anni; inoltre allorché il Comune dovesse assumersi un servizio di pubblico interesse che avesse a gravare per sempre sull'Ente stesso ed accompagnarsi in seguito ad imprevedibili oneri finanziari. Tutto ciò dovrebbe, parimenti al bilancio, venire dunque deliberato con una qualificata votazione di maggioranza. Come detto, bisognerebbe quindi riesaminare e ridimensionare il tutto; in altre parole, non limitare la prescritta maggioranza assoluta a determinati casi, ma estenderla, oltre al bilancio, a tutte le deliberazioni di sostanziale importanza. Pertanto sono dell'avviso che non si debba continuare a battere esclusivamente il chiodo del bilancio, bensì risollevarlo e trattare poi la questione in forma più approfondita onde poterla regolare un poco diversamente.)

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento che ho preletto: è respinto con 26 voti contrari, 6 favorevoli e 2 astenuti.

Art. 41

Nel primo comma dell'articolo 69 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole «... della parte ordinaria...», sono sostituite con le parole: «... della parte corrente...».

Metto in votazione l'art. 41: è approvato all'unanimità.

Art. 42

Nel primo comma dell'articolo 71 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, dopo le parole: «... dal sindaco...», sono inserite le parole: «... o dall'assessore all'uopo delegato...».

Inoltre, le parole: «... ad un solo articolo

di bilancio...», sono sostituite con le parole: «... ad un solo capitolo di bilancio...».

Metto in votazione l'art. 42: è approvato all'unanimità.

Art. 43

Nel primo comma dell'articolo 72 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, dopo le parole: «... o dalla Regione...», sono aggiunte le parole: «... o dalla Provincia...».

Al secondo comma del medesimo articolo, le parole: «... per spese straordinarie o per investimenti patrimoniali...», sono sostituite con le parole: «... per spese in conto capitale...».

Metto in votazione l'art. 43: è approvato all'unanimità.

Art. 44

All'articolo 82 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è aggiunto il seguente quarto comma:

« Negli stessi modi e con le stesse forme stabilite per la costituzione del consorzio, possono essere modificate la composizione e lo statuto del consorzio ed estese le attribuzioni a nuovi servizi ».

Metto in votazione l'art. 44: è approvato all'unanimità.

Art. 45

All'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, modificato con legge regionale 17 febbraio 1966, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

« Si prescinde dall'indire il referendum nel Comune cui verrebbe aggregato altro Comune di popolazione inferiore ai 500 abitanti a meno

che il consiglio comunale abbia espresso a maggioranza assoluta dei consiglieri il proprio dissenso all'aggregazione ».

Metto in votazione l'art. 45: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 46

All'articolo 31 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, modificato con legge regionale 17 febbraio 1966, n. 6, viene aggiunto il seguente nuovo comma:

« In deroga a quanto precede, nel caso di referendum indetto in un Comune, con meno di 500 abitanti, per la sua aggregazione o fusione con altro, la proposta si intende respinta solamente ove i voti negativi risultino superiori alla metà degli aventi diritto al voto ».

Metto in votazione l'art. 46: è approvato a maggioranza, con 1 astensione.

La legge è finita. Torniamo agli emendamenti rimasti in sospeso.

Emendamento a firma Nicolodi, Pasquali, Sfondrini, Raffaelli: A parziale modifica dell'art. 13 della legge regionale 21 ottobre '63, n. 29, aggiungere: « Il sindaco della città di Bolzano può nominare due vice sindaci, appartenenti a gruppi linguistici diversi. In caso di assenza o impedimento del sindaco, lo sostituisce il vice sindaco dell'altro gruppo linguistico ».

Chi prende la parola su questo emendamento? La parola all'assessore.

PASQUALIN (assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): Già stamattina era stato illustrato dal cons. Nicolodi per i proponenti, e dall'assessore Benedikter era stato espresso il parere del gruppo della S.V.P. Essendo un problema emer-

so dal Consiglio, e quindi non presentato dalla Giunta né in sede di Commissione, la Giunta ritiene di attenersi alla votazione che il Consiglio vorrà esprimere.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento preletto: è respinto con 17 voti contrari, 11 favorevoli e 7 astensioni.

Riprendiamo ora l'esame dell'art. 22, lasciato in sospeso.

All'art. 22 ci eravamo fermati sul problema degli affini.

C'era un emendamento a firma Nicolodi, Sfondrini e Raffaelli, che è stato poi sostituito con un altro. Le parole « o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono o verso gli stabilimenti », sono sostituite con le seguenti: « o contabilità loro proprie nei confronti dei corpi cui appartengono o degli stabilimenti ». Le parole « dei loro parenti fino al 4° grado o del coniuge », sono sostituite con le parole: « dei loro parenti fino al 4° grado o dei loro affini fino al 2° grado o del coniuge ». Firma: Nicolodi, Bassetti, Finato.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): ... Zuerst kommt der Mann oder die Frau und dann kommen die Schwäger und nicht umgekehrt.

(Io direi che tocchi prima al marito o alla moglie e poi ai cognati, e non viceversa.)

PRESIDENTE: Allora preporre « coniuge » ad « affine ». Va bene. Metto in votazione questo emendamento: è approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'art. 22 così modificato: è approvato all'unanimità.

C'è ancora un emendamento, norma transitoria, presentato dai cons. Lucianer, Angeli, Marziani, che dice: « La procedura per la costituzione di nuovi Comuni, già avviata alla data di entrata in vigore della presente legge, è regolata dalle norme già contenute nella legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 ».

La parola al cons. Lucianer.

LUCIANER (D.C.): La norma transitoria ci è sembrata opportuna perché c'è in corso la unificazione di un certo gruppo di comuni o frazioni di comune in una zona specifica trentina, per la quale unificazione son già state espletate tutte le procedure previste dalle precedenti norme di legge. Non sarebbe, ci pare, opportuno, che una legge che viene adesso dovesse rimettere tutto in discussione, quando si tratta, fra il resto, di essere già nello spirito delle norme di questa legge che stiamo per approvare. Per cui chiediamo che questa norma transitoria venga approvata dal Consiglio.

PRESIDENTE: Metto in votazione la norma transitoria preletta: è approvata a maggioranza, con 6 astenuti.

PASQUALI (D.C.): Signor Presidente, chiedo la parola sul Regolamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Con richiamo all'art. 79 del Regolamento interno, propongo una mo-

difica formale all'art. 34. Quando dice: « L'ente può procedere a trattativa privata », abbiamo ipotizzato quattro casi. Dopo abbiamo detto: « Quando ricorrono eccezionali e speciali circostanze, la deliberazione è adottata »; sembra che questo comma si riferisca non solo alla trattativa privata, ma a tutto. Invece bisogna mettere un ulteriore punto che si riferisce alla trattativa privata: « 5) quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze; in tal caso la deliberazione, ecc. ». E' una precisazione molto importante, altrimenti può sembrare che la votazione dei due terzi non riguardi anche la trattativa privata, mentre si riferisce anche ad essa.

PRESIDENTE: Chi prende la parola per dichiarazione di voto? La parola al cons. Pruner.

PRUNER (Segretario quest. - P.P.T.T.): Signor Presidente, signori consiglieri, in questa sede, durante la discussione della presente proposta di legge a proposito della trattazione dei primi articoli, abbiamo sentito uno svolgimento di temi con motivazioni e argomentazioni simili o uguali a quelle che circa 40 anni addietro vennero adottate dall'allora partito nazionale fascista, a giustificazione del suo operato nei confronti dei Comuni. Anche allora si giunse alla soppressione dei piccoli comuni, provocandone la fusione d'autorità dall'alto. Allora, ma soprattutto dopo, negli anni della prima libertà, i cosiddetti partiti democratici, partiti della libertà, si scagliarono contro tale modo di agire, condannando questa imposizione ritenuta una vera lesione di libertà. Eppure anche allora si operava pretestuosamente negli interessi delle piccole collettività e nell'interesse generale. Malgrado questo, allora si ravvisava in questo atto di autorità un attentato alle libertà. Ebbe-

ne, si vede che i tempi sono cambiati, perché ora vediamo che tutti sono coalizzati e favorevoli a questo modo di agire, in quel tempo condannato. Quale può essere il significato di tale cambiamento di indirizzo? Difficile da capire. Con questo atto voi dichiarate che quanto allora aveva fatto il fascismo era giusto, rappresenta cioè un atto di pentimento vostro, per non aver capito a suo tempo che quanto veniva fatto sotto il fascismo e da parte del fascismo andava bene. Ritengo che la cosa sia molto grave, signori. Io non posso dare altra spiegazione. Vuol dire cioè che il fascismo era all'avanguardia e voi arretrati. Rispondete. E non è forse questa una dimostrazione che ci avvia ancora verso il ritorno a un tipo di dittatura, con il favore delle forze politiche più disparate? L'imporre la volontà dall'alto alle piccole comunità, non è forse un atto di sfiducia verso la democrazia, verso quelle forme di democrazia che più di tutto sono necessarie proprio per dimostrare che essa vive ed è vitale? Si è detto che noi siamo favorevoli al suicidio dei piccoli comuni, generalizzando quanto noi abbiamo enunciato a titolo di esempio. Ebbene, noi diciamo che è peggiore il sancire con legge l'autoritarismo generale, che non il permettere che vadano male le cose in qualche piccola amministrazione, perché comunque siamo certi che si tratterebbe di qualche caso isolato. Dico questo perché noi crediamo nella possibilità di maturazione democratica delle nostre popolazioni, mentre voi, stabilendo l'intervento d'autorità, dimostrate di non credere in questo progresso civile e democratico delle nostre genti. In particolare credete che alcuni Consigli comunali non siano in grado di decidere da sé, di fronte alle obiettive, reali difficoltà, dando quindi agli stessi degli incapaci. Ma forse è anche fatale che sia così, perché dal dopoguerra, ossia da quando esiste la democrazia in questa nostra regione, si

è solo diseducato al senso di civismo democratico, concedendo i favori e i contributi in funzione prettamente e prevalentemente elettoralistica. Necessariamente quindi si è giunti ad avere uno scarso progresso democratico, tale comunque da dover giungere ora all'adozione di atti di imperio per la creazione di unità locali più valide, pretestuosamente però più valide. La responsabilità della situazione ricade perciò su coloro che hanno diretto la politica da più di vent'anni a questa parte, ed a loro quindi va addebitata questa marcia di avvicinamento verso la dittatura, non a noi. Perché, se c'è stata una fase in cui noi abbiamo partecipato alla direzione della cosa pubblica con responsabilità dirette nell'organo esecutivo, in quell'epoca questo principio era stato cancellato nella legge relativa ai Comuni.

Ciò detto, nel denunciare questo tentativo di lesione dei fondamentali principi della libertà e della amministrazione autonoma, dichiaro che voteremo contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al consigliere de Carneri.

de CARNERI (P.C.I.): Noi dobbiamo rifarci alla premessa che abbiamo fatto in sede di discussione generale, relativa ai limiti piuttosto angusti in cui, in bene e in male, il Consiglio regionale ha operato, apportando delle modificazioni, delle correzioni, delle integrazioni alla legge sull'ordinamento dei comuni. Riteniamo necessario fare questa premessa, proprio per sottolineare come, allorché questo disegno di legge sarà entrato in vigore, i problemi fondamentali dei Comuni non saranno affatto risolti e continueranno quindi a es-

sere presenti, magari aggravati, per il fatto che l'andamento spontaneo, l'andamento comunque che abbiamo potuto constatare in tutti questi anni, è stato un andamento volto a togliere poteri ai comuni e a togliere vitalità a questa istituzione così fondamentale, a questa cellula essenziale del corpo della vita democratica del nostro Paese. Quindi innanzi tutto noi dobbiamo sottolineare la necessità che il Consiglio regionale affronti con la dovuta tempestività la tematica più vasta, più incidente e più risolutiva degli enti intermedi e cioè la tematica, in sostanza, intesa a evitare, a superare l'isolamento e la atonizzazione dei Comuni e quindi la costruzione di nuovi assetti, la costruzione quindi di nuove strutture di adeguate dimensioni, le quali rappresentino un completamento dell'attività comunale e nello stesso tempo anche uno stimolo per una maggiore vivificazione dell'attività comunale. Il disegno di legge sul quale stiamo per esprimere il nostro voto, dimostra e denota chiaramente questi limiti. Ma d'altra parte un altro limite è segnalabile dalla parte opposta. Se abbiamo fatto, e in sede di discussione generale e adesso, il discorso sugli enti intermedi, dobbiamo fare anche un discorso che si congiunge, ma è nello stesso tempo nel segno contrario a quello, e cioè il discorso del decentramento. Specialmente nei comuni di una certa dimensione o anche nei comuni i quali in futuro riceveranno altri piccoli comuni come frazioni, è necessario studiare forme di reale decentramento, nel senso che la vita comunale sia portata più vicina ai cittadini, alle singole frazioni, ai singoli paesi che compongono il comune, e le questioni comunali possano essere concretamente dibattute e anche decise, perché il dibattito non è sufficiente, bisogna anche che le popolazioni interessate abbiano il potere di decidere in una certa articolazione democratica, molto sottile, molto capillare. Il discorso quin-

di dei quartieri, il discorso del decentramento all'interno specialmente delle città, è un discorso attuale, sul quale però, data l'impostazione della legge, non abbiamo potuto intrattenerci. Quindi la nostra parola va nel senso di investire il Consiglio regionale su queste due questioni fondamentali: della riunificazione, sotto certi aspetti, in istanze superiori, rispettando l'autonomia dei comuni, quindi di un certo accentramento, non in senso burocratico ma politico, d'altra parte del decentramento nell'ambito dei comuni e a livello delle frazioni.

Questi temi riteniamo debbano essere affrontati dal Consiglio regionale con urgenza, e da parte del nostro gruppo ci sarà quel contributo di stimolo e di proposta, o comunque di collaborazione sul positivo, che non è mai mancato su iniziative che abbiano un interesse generale per la nostra popolazione.

Venendo al merito del disegno di legge, noi dobbiamo osservare che le norme del disegno di legge, le quali vanno nel senso dell'arresto nell'atomizzazione dei Comuni e nel senso anche di spingere per la creazione di dimensioni più adeguate dei Comuni, queste norme, questi articoli, anche se non sono esenti da difetti, anche se possono offrire il fianco a determinate critiche, più veramente sulla forma che non sulla sostanza, noi li riteniamo comunque necessari, come necessari li ha ritenuti il Consiglio regionale nella sua quasi totalità.

Non è possibile, in sede politica — e questa è una sede politica — non è possibile ritenere che ciò che spontaneamente si manifesta ai singoli livelli, anche a livello dei paesi, a livello della periferia, sia da considerarsi automaticamente democratico, avanzato, giusto e sacrosanto. Il potere politico, la classe politica, le varie istanze democratiche che su e su sono state create nella nostra terra e nel nostro pae-

se, hanno anche una funzione di guida, hanno anche una funzione non solo di riflettere passivamente le opinioni e gli orientamenti che possono anche essere arretrati, di tenerne conto sì, ma anche di tendere a superare determinati ostacoli obiettivi o subiettivi che indubbiamente spesso sussistono a livello locale. Noi diciamo che la vera forma per assicurare la democrazia è anche quella di consentire al comune di avere un minimo di iniziativa autonoma, poiché un comune paralizzato, il quale non è in grado neanche di pagare un usciere, non è in grado di pagare la luce dei locali degli edifici comunali, quello, signori, non è un comune, quello è un simulacro di comune, quello è una mummia imbalsamata; e meno mummie imbalsamate nella nostra terra avremo e più comuni che operano, che fanno partecipare la popolazione, che risolvono i problemi, meglio andrà per tutta la nostra comunità.

Noi quindi non accettiamo queste sfide frontali rivolte fra l'altro alla schiacciante maggioranza del Consiglio regionale, come se da una parte ci fossero i difensori a spada tratta dell'autonomia comunale, della democrazia, degli usi e costumi della nostra popolazione, e dall'altra parte una banda scatenata, la quale vuole infrangere tutto, imporre, sovrapporre e imporre soprusi, ecc. ecc.

Non riteniamo che sia questo il metodo per impostare le cose, che fra l'altro giovi ai lavori del Consiglio e che giovi a instaurare quella certa dialettica, quel certo confronto di idee, che riteniamo sempre siano un elemento essenziale di un'assemblea legislativa se vuol funzionare, se vuole andare avanti.

Altre invece sono le critiche che noi intendiamo muovere al disegno di legge e che noi sintetizziamo in due punti, anzi, in sostanza, in un punto solo, sia pure con diversi aspetti. La critica è quella della tendenza ad accentrare

maggiori poteri nelle Giunte, quindi nell'esecutivo, quindi a favore dei partiti di maggioranza, per parlar chiaro, di esautorare correlativamente i poteri delle assemblee comunali, nelle quali siedono i rappresentanti di tutta la popolazione; e ricordiamo anche che il consiglio comunale è il massimo organo del comune e che i suoi poteri quindi non dovrebbero essere né direttamente, né indirettamente, né con un pretesto, né con un altro pretesto, intaccati o svuotati.

Altro elemento appunto che si collega a questa tendenza e che rimarchiamo in più e più articoli del disegno di legge, è quello dell'art. 57. Su tale punto noi abbiamo già espresso il nostro parere; abbiamo presentato un emendamento assieme ad altre forze politiche, per lasciare intatta la norma già vigente, e abbiamo anche preso atto che l'emendamento presentato dalla maggioranza — emendamento che è stato poi votato dal Consiglio — è qualitativamente diverso dal vecchio testo della Commissione, e che è meno peggiore dell'altro. Però noi riteniamo che il testo migliore fosse quello che è stato abrogato con la votazione di poc'anzi. E' inutile sottolineare questo tema, poiché ci siamo intrattenuti più volte e le dichiarazioni di voto devono essere brevi. Esponendo quindi il nostro giudizio complessivo su questo disegno di legge, pur non volendo fare di ogni erba un fascio e pronunciare giudizi troppo assoluti, riteniamo tuttavia che gli elementi di critica, gli elementi negativi, dal nostro punto di vista, siano prevalenti e quindi dichiariamo che il nostro voto su questo disegno di legge sarà contrario.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ja, ich hätte zur Stimmabgabe keine Erklärung abgegeben, aber nach den demagogischen Erklärungen des Abgeordneten Pruner fühle ich mich verpflichtet, doch etwas darüber zu erklären, warum ich der Ansicht bin, daß wir mit dieser teilweisen Neufassung der regionalen Gemeindeordnung, im Ausbau der Gemeindeautonomie, soweit es die Region in ihrer Zuständigkeit überhaupt noch tun kann, einen Fortschritt gemacht haben. Ich bin der Ansicht, daß die Region — nachdem sie hinsichtlich der Gemeindefinanz nicht zuständig ist und nachdem die Frage der Gemeindefinanz durch Staatsgesetz gemäß kommendem Verfassungsgesetz geregelt wird — nichts wesentliches mehr dazu beitragen kann, um die Gemeindeautonomie weiter auszubauen. Und ich behaupte auch, daß die Gemeindeordnung dieser Region im Verhältnis, wenn wir sie mit der Gemeindeordnung Siziliens vergleichen, fortschrittlicher ist; daß sie eine weitergehendere Autonomie vorsieht als z.B. in Sizilien, wo ein ähnliches Gesetz erlassen worden ist. Ich möchte noch zuerst die Punkte kurz unterstreichen.

Man hat sich hinsichtlich der Zwerggemeinden dazu aufgegriffen — und dabei handelt es sich um Gemeinden unter 500 Einwohner, in der Provinz Bozen kann man sie ungefähr an den Fingern einer Hand abzählen — einen Anreiz zu schaffen, daß diese Gemeinden sich mit anderen vereinigen, um Gemeinden, die lebensfähiger sind zu bilden und also mehr als 500 Einwohner haben.

Von derselben Seite, die hier von Gewaltanwendung spricht, übertrumpft man sich aber in Vorschlägen hinsichtlich der Verschärfung von Bestimmungen über die Befangenheit, über die Unvereinbarkeit und Unwählbarkeit und vergißt dabei, daß man — wie es eben in Gemeinden unter 500 Einwohnern vorkommt

— nur etwa 100 oder 150 Wähler hat und daß es da leicht geschehen kann — wie es auch der Fall ist —, daß eben die Gemeinderäte fast alle unter sich verschwistert oder verschwägert sind und daß die daher, wenn wir diese Bestimmungen so verschärfen, gar nicht handlungsfähig, ja gar nicht beschlußfähig sind und schon deswegen die Gemeindeautonomie zur Farce wird.

Weiter möchte ich sagen: Wir haben hier noch einmal den Versuch gemacht — und hoffentlich geht das Gesetz eben durch —, daß ein Teil der Beschlüsse — und es dürfte rund ein Viertel der Beschlüsse sein — nicht mehr kontrollpflichtig ist und nicht mehr an den Landesausschuß eingesandt werden muß, um der Gesetzmäßigkeitskontrolle unterworfen zu werden, weil wir den Begriff der Durchführungsbeschlüsse, mit denen andere Beschlüsse durchgeführt werden, ausgeweitet haben, was wir schon im ersten Gesetz zu tun versucht haben, was aber zu einer Rückverweisung geführt hat und was wir jetzt in einer anderen Fassung wieder versuchen. So würde also etwa ein Viertel der Beschlüsse nicht mehr kontrollpflichtig sein.

Wir haben die Rechte des Gemeinderats, also auch des einzelnen Gemeinderatsmitgliedes, ausgebaut und zwar in Hinsicht der Unterlagen und der Auskünfte, die er das Recht hat zu empfangen, damit er seine Funktion, auch wenn er in der Opposition ist, richtig und voll ausüben kann, wie z.B. im Art. 18, 3. Absatz vorgesehen wird: er soll rechtzeitig und gratis Protokolle und Beschlüsse und sonstige Unterlagen bekommen. Wir haben eingeführt, was in jedem Parlament gilt, aber was in den Gemeinderäten noch nicht gegolten hat, weil man sie gewissermaßen noch nicht als reif erachtet hatte, nämlich, daß die einfache Mehrheit derer, die für einen Antrag sind, genügt, um einen

Antrag anzunehmen, daß es also genügt, wenn mehr für einen Antrag sind als dagegen, und daß nicht die Enthaltungen so zählen, als ob sie Gegenstimmen wären, wie es in Gremien der Fall ist, die nicht als politische Gremien aufgefaßt werden.

Und wir haben *noch einmal* in einem Artikel unterstrichen, daß — abgesehen von der Gesetzmäßigkeitskontrolle und von der sogenannten meritorischen Kontrolle, die nur auf eine Einladung hinausläuft, gewisse wichtige Beschlüsse noch einmal zu überprüfen — in einer umfassenderen Form die Abschaffung der sogenannten atypischen Kontrollen vorgesehen wird, d.h. die Einsendung von Beschlüssen an Ministerien, für die dann diese verschiedenen Genehmigungen, Homologierungen usw. vorgesehen sind. Diese atypischen Kontrollen, die nicht unter die allgemeine Gesetzmäßigkeitskontrolle fallen, werden noch einmal in allen Sachgebieten regionaler oder provinzieller Zuständigkeit abgeschafft. Und schließlich haben wir für das Funktionieren, für die Handlungsfähigkeit sowohl der Ausschüsse als auch des Gemeinderates eine Erleichterung dadurch geschaffen, daß grundsätzlich entweder die Versteigerung oder die sogenannte Lizitation stattfinden kann und in klar umschriebenen Fällen auch der freie Verhandlungsweg ohne besondere Mehrheit, was eine große Erleichterung für die Handlungsfähigkeit der Gemeinde darstellt.

Und zum Schluß möchte ich sagen, daß auch die Neufassung des Art. 1, den ich jetzt nicht wiederhole, der aber der Mühe wert ist, in großen Lettern veröffentlicht zu werden, wie eine Verpflichtung des Regionalrats lautet, in Zukunft alles zu tun — soweit es eben von ihm abhängt —, diese Autonomie noch besser auszubauen.

(Non era mia intenzione pronunciarmi sulla votazione, ma dopo le demagogiche dichiarazioni del consigliere Pruner mi sento in dovere, per la verità, di spiegare il perché sono dell' avviso che con questa parziale rielaborazione dell'ordinamento comunale la Regione, per quanto ancora consentitole nei limiti delle proprie competenze, abbia fatto indubbiamente un passo avanti sul piano di sviluppo dell'autonomia comunale. Ritengo altresì che non rientrando l'economia comunale nelle competenze della Regione, e considerando come, in base al prossimo Statuto, la faccenda dei segretari comunali abbia a venire regolata attraverso la legge nazionale, essa Regione non avrebbe potuto contribuire più di tanto a suddetto sviluppo. Io sostengo inoltre che rispetto all'ordinamento comunale, diciamo della Sicilia, quello della nostra Regione è indubbiamente più progredito, e che qui da noi l'autonomia verrà a godere via via di una espansione maggiore di quella, per esempio, della già citata Regione, seppur viga nell'isola la stessa nostra legge. Vorrei ora sottolineare brevemente alcuni altri punti.

Per quanto riguarda quei piccoli Comuni con meno di 500 abitanti — Comuni che in provincia di Bolzano si possono più o meno contare sulle dita di una mano — ci si è dati da fare a favore del ventilato progetto di unificazione, tendente appunto a creare Comuni con un maggior numero di abitanti e quindi più efficienti e vitali.

Da quella stessa parte da cui giunge la voce di condanna nei confronti dell'autoritarismo, si levano però energicamente anche le voci propugnatrici di proposte volte all'inasprimento delle norme sulla legittima suspicione, della incompatibilità, della ineleggibilità, e tutto ciò dimenticandocisi bellamente come, appunto nei

Comuni con meno di 500 abitanti, gli elettori possano assommare a 100 o 150 al massimo e, data l'esiguità del numero, ovviamente tutti più o meno imparentati fra di loro, per cui l'inasprimento di queste norme li priverebbe della facoltà d'azione, della facoltà di deliberare, riducendo così l'autonomia comunale ad una farsa.

Ed ancora: Dopo aver tentato, senza esito, di veder approvato ed introdotto l'emendamento nella legge precedente, abbiamo ora riproposto ancora una volta — nella speranza s'intende che il disegno di legge passi — che una parte delle deliberazioni — si tratterebbe più o meno di un quarto di esse — non siano più assoggettate a controllo, ovvero che non debbano più venire inoltrate alla Giunta provinciale per essere sottoposte al controllo di legittimità, intendendo con ciò estendere ulteriormente quel principio che, in materia di altre deliberazioni, regola l'applicabilità delle norme d'attuazione.

Abbiamo inteso rafforzare i diritti del Consiglio comunale, e specificatamente quindi anche del singolo membro consiliare, nel senso ed in relazione cioè alle documentazioni probatorie, di cui deve poter disporre onde essere in grado, anche trovandosi all'opposizione, di svolgere le proprie funzioni con precisione ed efficienza. Tale diritto è del resto convalidato da ciò che previsto, ad esempio, al paragrafo 3 dell'art. 18, ossia: « egli deve ricevere a tempo debito e gratis, verbali di deliberazione o qualsiasi altra necessaria documentazione ». Abbiamo introdotto, altresì, quanto vige in ogni Parlamento, ma che non è stato ancora vigente nell'ambito dei Consigli comunali, inquanto considerati in certo qual modo ancora immaturi in materia, e cioè che per l'approvazione di una proposta siano sufficienti i voti di quella maggioranza favorevole alla proposta stessa, e che

le astensioni siano da considerarsi alla stregua di voti contrari, come è previsto nell'ambito delle corporazioni non concepite in senso politico.

Inoltre abbiamo ancora una volta sottolineato in un articolo che, indipendentemente dal controllo di legittimità e dal cosiddetto controllo di merito, richiesti ed espliciti al solo fine di un riesame di determinate, sostanzialmente importanti deliberazioni, venga prevista in una più particolareggiata formulazione la soppressione di controlli a carattere generico, vale a dire l'inoltro, ai Ministeri, delle deliberazioni per le quali sono previsti appunto i diversi benestare, le omologazioni etc. etc. La soppressione insomma di quei controlli generici che in ordine a tutti i settori di competenza provinciale o regionale, non rientrino in quelli generali di legittimità. Tutto ciò comporterebbe alla fin fine, agli effetti della funzionalità e dell'efficienza operativa vuoi delle Giunte che dei Consigli comunali, un alleggerimento o facilitazione nel senso che la licitazione o pubblico incanto, ed, in ben circoscritti casi, anche la trattativa privata possano aver luogo senza una particolare maggioranza, il che, ripeto, può notevolmente agevolare l'efficienza operativa dei Comuni.

E concludendo vorrei dire come anche la rielaborazione dell'articolo 1, che non sto qui a ripetere, ed il quale merita veramente di essere pubblicato a lettere maiuscole, vada inteso nel senso di un impegno, del dovere da parte del Consiglio regionale di fare, in futuro, tutto quanto rientri nelle sue possibilità, ai fini di un valido potenziamento di questa autonomia.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Agostini.

AGOSTINI (P.L.I.): Signor Presidente, farò una dichiarazione di voto, richiamandomi a quella che ebbi a fare alla conclusione della Commissione. Allora io espressi il mio voto di astensione, orientato — leggo dal verbale — verso il voto contrario. Questo orientamento verso il voto contrario era infatti determinato dagli aspetti politici della proposta di legge, notando che, per quanto riguarda l'altra componente, la componente tecnica, come ho dichiarato già ieri, abbiamo tutti dato la nostra collaborazione. Ma è proprio l'aspetto politico di questa proposta di legge che io devo ancora sottolineare, e in particolare sono i due punti, già accennati anche da altri colleghi della minoranza, cioè: l'eccessivo accentramento di poteri verso l'esecutivo e il famoso art. 57, art. 57 che in aula non è stato modificato. Infatti io allora ebbi a riservarmi il voto, in particolare sull'art. 57, in attesa appunto di vedere modificato, almeno in parte, in parte soddisfacente, l'atteggiamento che la maggioranza ebbe a tenere allora in Commissione. Questo non è avvenuto, e quello che stupisce poi è che questo art. 57 era stato praticamente il cavallo di battaglia del gruppo socialista in Commissione, — e leggo la dichiarazione di voto: « Il cons. Nicolodi, senza voler anticipare l'atteggiamento definitivo che il suo gruppo assumerà in aula in merito all'art. 57 della legge, dichiara di astenersi nella votazione finale » — e ci saremmo aspettati almeno che quel cavallo di battaglia fosse fatto correre anche in quest'aula. Il gruppo socialista ha brillato per la sua assenza in quel momento, preferendo battersi piuttosto per il secondo vice sindaco a Bolzano. Questa è una constatazione che io debbo fare in questo momento e ritengo doveroso farla. Pertanto io non posso, in questa sede, che confermare quel voto di astensione che io già ebbi ad esprimere in Commissione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Penso di poter dire giustamente che il gruppo socialista ha dato il suo contributo alla elaborazione di questo disegno di legge; molte delle proposte fatte, sia in Commissione che qui, sono state accolte; altre invece non sono state accolte. In discussione generale avevo messo in evidenza quali erano state, secondo il nostro punto di vista, le cose che non ci soddisfacevano, per esempio l'aumento dei poteri delle giunte nei confronti del consiglio.

Per quanto riguarda invece il problema sollevato con tanta energia da parte del collega Pruner, non posso considerare tutti noi, che quegli articoli abbiamo votato per quanto riguarda la riunificazione dei Comuni, dei fascisti. Perché non credo che qui dentro tutti abbiano esperienze di quell'epoca e non credo che tutti coloro che hanno votato quegli articoli, possano richiamarsi a quella ideologia. Certo che è difficile coordinare le autonomie fino al loro estremo e la razionalità del funzionamento anche dei Comuni. Non c'è niente di assoluto a questo mondo; tutto è relativo, tutto va visto nelle esigenze della società moderna e tutto va visto in relazione alla funzionalità e alla razionalizzazione del sistema e del lavoro e della partecipazione popolare alla gestione pubblica.

Per quanto riguarda l'art. 57, anche noi avremmo preferito che fosse rimasto il testo attualmente in vigore della legge; tuttavia, anche se in quel momento per ragioni particolari, non per sottrarci a una votazione su quell'articolo, abbiamo dato la nostra collaborazione, abbiamo dato il nostro aiuto, perché quell'art. 57 per lo meno sia abbastanza soddisfacente.

Rimangono, ripeto, anche i lati negativi, che non sto a riprendere, che avevo già anticipato nella discussione generale, e dico che anche la votazione ultima, non tanto per il significato politico che essa può avere, ma per il comportamento tenuto dai due partiti della maggioranza, ci ha lasciati veramente perplessi. Perché quando la D.C. si impegna nel consesso regionale a presentare degli emendamenti, che possano portare a due vice sindaci nel Comune di Bolzano, credo che dovrebbe essere impegnata tutta la D.C., non quella che partecipa al Comune di Bolzano, ma quella che partecipa al Consiglio regionale. L'atteggiamento tenuto dalla D.C. in questo momento non è stato coerente con i documenti firmati, come non è stato coerente del resto neanche quello della S.V.P. Lo dico, perché è giusto dirlo in una sede pubblica.

Non per questi motivi, ma per le deficienze che abbiamo riscontrato nella legge, noi non daremo voto favorevole a questa legge.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Tanas.

TANAS (P.S.U.): Signor Presidente, in discussione generale avevamo illustrato, come gruppo socialdemocratico, quelli che erano i punti positivi di questa legge, soprattutto per quanto riguarda gli artt. 4 e 5 in merito alla riunificazione dei consigli comunali minori, criticando quella che era stata la politica inflazionistica delle Giunte regionali nelle prime legislature sul frazionamento dei comuni, soprattutto su quelle che erano le norme di rispetto, di autonomia dei consigli comunali, le indennità ai sindaci e agli assessori comunali. Avevamo imperniato soprattutto il nostro discorso, e naturalmente vincolato il nostro voto, sull'art. 57.

In discussione articolata avevamo già annunciato il nostro voto favorevole sull'art. 57, così come era stato emendato, e avevamo chiesto a chi spettava di decidere i casi eccezionali e straordinari per cui si chiedevano i due terzi. Siccome queste delucidazioni che abbiamo avute sono implicite nella legge, ci siamo dichiarati favorevoli all'art. 57, e di conseguenza favorevoli al disegno di legge in discussione; disegno di legge che noi consideriamo senz'altro un passo avanti verso l'autonomia e verso il rispetto dei Consigli comunali democraticamente eletti. Abbiamo sentito delle grida di allarme di un scivolamento verso la dittatura. Noi non abbiamo alcuna preoccupazione di scivolare verso alcuna dittatura, votando questa legge. Diciamo invece che è vero che i tempi — e rispondiamo al cons. Pruner — è vero che i tempi sono cambiati, ed è per questo che bisogna anche aggiornare, ammodernare le leggi. Qua il discorso sarebbe molto lungo, ma quando è stato varato il T.U. sui comuni non si parlava né di industrializzazione, né di viabilità, né di comprensorio, né di città lineare, e altri concetti moderni che sono venuti fuori in quest'ultimo periodo. Quindi i tempi sono cambiati e necessita anche una legislazione nuova. Non credo che questo sia l'optimum, ad ogni modo un passo avanti è stato fatto, ed è per questo che noi socialdemocratici voteremo a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pasquali.

PASQUALI (D.C.): E' ovvio che il gruppo della D.C. voterà a favore di questo disegno di legge, che considera a tutti gli effetti molto importante, molto qua-

lificante, dal punto di vista politico, prima di tutto. Non mi voglio rifare alle considerazioni già espresse in sede di discussione generale. Vale la pena di riepilgarle molto brevemente: l'importanza della nuova attribuzione, del nuovo ruolo, della nuova definizione che viene assegnata al Comune, che viene tolto, viene strappato da una strettoia puramente giuridica di principi e di attribuzioni; definizione molto precisa delle attribuzioni dei rispettivi oneri. E qui ancora in questa sede mi preme ribadire — nessuno è riuscito a dimostrare il contrario — che non si è trattato di strappare competenze ai consigli per passarli alle giunte, assolutamente in nessun atto di questo disegno di legge esistono attribuzioni che abbiano diversificato le competenze, se mai le ha chiarite, o è stato precisato, se pur c'era bisogno, che i consigli comunali non possono attribuire proprie competenze alle giunte, non possono delegare competenze alle giunte; era un punto molto importante, che a nostro avviso era rimasto sospeso, ciò che nella precedente legislazione, e anche in quella nazionale, è consentito ed è valido. Anche noi abbiamo fatto, in occasione della discussione generale, il discorso sulla insufficienza del territorio comunale, il discorso sulla esigenza di tendere verso forme di intervento, anche a livello amministrativo, che superi la dimissione comunale vera e propria. E abbiamo detto che comunque questa legge, nei primi suoi articoli, rappresenta uno strumento molto importante, un primo passo molto importante, diretto a permettere questa ulteriore normativa, permettere questa ulteriore definizione.

Quindi, signori, siccome dobbiamo credere veramente tutti al valore del dibattito, inteso proprio come confronto di idee, confronto dialettico di idee — questo sia detto veramente senza polemica nei confronti di nessuno —, dal confronto dialettico delle idee che si è po-

tuto sviluppare in questo Consiglio regionale, è risultato, senza dubbio, che questo disegno di legge rappresenta un contributo molto importante a fornire nuova qualificazione, nuova rilevanza di contenuto, di valori, di funzioni, di ruolo ai comuni. Il confronto dialettico delle idee di questo Consiglio non ha fatto altro che esaltare questi principi che sono contenuti nelle leggi. Io ho sempre riconosciuto, ho sempre detto che quello che di buono si è riuscito ad ottenere, si è ottenuto con la collaborazione di tutti. Ci preme rilevare che ci convincono molto bene certe motivazioni che vengono fatte in questo Consiglio per diversificare un tipo di voto, con più o meno presunti motivi di ordine politico che al confronto delle idee non è saltato fuori. Solo questo volevo rilevare, nel confermare la nostra piena e convinta adesione alla legge che stiamo per votare.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Il nostro voto favorevole a questa legge non può essere dato. La mia è però una posizione di equidistanza da coloro che hanno espresso il proprio apprezzamento ed hanno rivendicato taluni principi che sono stati affermati in questa legge, e coloro che invece non l'hanno riconosciuta adatta alle esigenze moderne di un'amministrazione comunale che risponda ai mutati tempi verso i quali essa legge si indirizza. Indubbiamente, se io dovessi cercare un motivo di soddisfazione dalla legge che abbiamo testé finito di discutere, lo troverei soprattutto in quella parte della legge in cui finalmente, dopo anni ed anni di politica inflazionistica dei comuni, si è riconosciuto che occorre mutare registro. Non credo che questo sia dovuto ai tempi mutati, come qual-

cuno ha detto; ritengo che questo sia avvenuto, perché finalmente il Consiglio, la Regione ha riconosciuto, attraverso l'esperienza negativa che il frazionismo dei comuni ha dato, ha riconosciuto che quella politica era una politica sbagliata e che quindi era giusto modificarla. E di ciò mi pare che debba essere dato atto al Consiglio regionale, debba essere dato atto su un piano di riconoscimento e anche su un piano di lealtà, anche se mi pare che da talune motivazioni questo riconoscimento non sia venuto. Naturalmente non starò a polemizzare con il collega Pruner, il quale ci ha accusato tutti quanti di fascismo, se è vero che secondo lui il ripristino di questo sistema significa ripristino di una politica, che era stata instaurata dal fascismo. Ebbene, consentitemi di dire, sottovoce, tra parentesi, che io non posso che compiacermi di questo. Ma penso che il motivo per cui si è riconosciuto di dover cambiare registro, sia proprio quello al quale accennavo poc'anzi, e cioè che quella politica ha fatto fallimento e che quindi era onesto, doveroso, politicamente saggio, amministrativamente saggio mutare. E' il motivo, la ragione, l'aspetto della legge che più mi dà motivo di compiacermi di queste modifiche. Ho detto: non si può dare un giudizio negativo in senso assoluto di questa legge, come hanno fatto taluni gruppi politici; d'altra parte vi sono alcuni punti che non mi trovano consenziente. Ad esempio, non mi trova consenziente la riduzione che è stata fatta dei casi di controlli di legittimità dei comuni. Io resto del parere che, soprattutto i piccoli comuni, abbiano bisogno di un assiduo controllo da parte della Giunta; controllo che non deve essere soltanto il controllo fiscale, il controllo rigido di chi vuole imporre la propria volontà, di chi vuole imporre le proprie mire, di chi vuole imporre il proprio indirizzo di carattere amministrativo e soprattutto politico nella soluzione

di determinati problemi comunali. E' il controllo che ha carattere soprattutto, come dicevo nell'intervento che ho svolto in discussione generale, che ha carattere di assistenza, di consulenza. Vi sono dei comuni, specialmente dei piccoli comuni, che di questo controllo hanno bisogno nell'interesse della generalità dei cittadini. Non possiamo pretendere, come pretendono i colleghi del P.P.T.T., che tutti gli amministratori siano all'altezza del loro compito. Purtroppo l'esperienza dimostra che non tutti lo sono, e questo sia detto senza offesa di nessuno; è una constatazione. E se dobbiamo constatare questo, dobbiamo anche ammettere che negli interessi di una comunità, c'è anche quello che siano assistiti coloro che, o per impreparazione o per incapacità o per determinate insufficienze, non sanno dirigere l'amministrazione dei loro comuni; e questo non rappresenta per essi né un misconoscimento, né tanto meno una offesa. In questo campo io penso che vi sia una carenza in questa legge, come vi era nella precedente, ma direi che è maggiore in questa legge che non nella precedente; così non mi ha trovato d'accordo la modifica che è stata apportata all'art. 57 della legge. Su questo piano mi sono trovato allineato con le sinistre, e spero con questo di non essere tacciato di socialista o di comunista, come il cons. Pruner ha temuto che gli altri potessero essere tacciati di fascisti, perché hanno approvato invece quelle modifiche di legge che possono richiamare una certa politica, che evidentemente aveva dato i suoi frutti. Così mi sono trovato d'accordo con loro, anche per quanto riguarda la proposta della istituzione del secondo vice sindaco a Bolzano; proposta che io ho condiviso. E lasciate dire anche a me che sono rimasto veramente stupito nel constatare che ancora una volta la D.C. è rimasta, non dirò succuba, ma per lo meno condizionata dalla volontà della S.V.P. Fatta eccezione

di quei consiglieri di Bolzano, che hanno votato a favore della proposta, tutti gli altri sono stati, ripeto ancora una volta, condizionati dal voto compatto della S.V.P. E' una constatazione che, secondo me, ha il suo valore politico, ed è una constatazione che indubbiamente, almeno dal mio punto di vista, non mi fa piacere. Non voglio dire che non faccia onore alla D.C.; si tratterà di un fatto che rientra nei normali rapporti tra due partiti che siedono sui banchi della maggioranza, è però, ripeto ancora una volta, una constatazione che, almeno dalla mia parte, dalla parte di un consigliere della provincia di Bolzano che rappresenta un ben delineato settore politico, riconferma tutte le riserve che noi più volte abbiamo avanzato nei confronti dei rapporti che sono stati instaurati o che permangono fra D.C. e S.V.P.

Per tutti questi motivi, ripeto, pur apprezzando le riforme che questa legge comporta, che sono sicuramente maggiori dal punto di vista positivo delle riforme di carattere negativo, io esprimerò voto di astensione.

PRESIDENTE: Avverto i consiglieri che, dopo la votazione, la seduta viene rinviata. Domani facciamo seduta fino alle 14. All'ordine

del giorno ci sono interrogazioni e interpellanze. Poi verrà chiesta l'iscrizione all'ordine del giorno di due provvedimenti di legge, che sono pronti — la relazione sarà distribuita domani mattina —: uno di variazione di bilancio e un'altro del contributo di 200 milioni alla SIP. Nel pomeriggio, alle ore 16, ci sarà la riunione della Commissione affari generali. La Commissione invece all'industria, che doveva riunirsi nel pomeriggio, non ha potuto farlo per l'assenza di alcuni consiglieri, e si riunirà mercoledì alle ore 10.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 43.

31 sì

10 no

2 schede bianche.

La legge è approvata.

La seduta è tolta.

(Ore 17.50).